SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 12 giugno 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 aprile 2024.

Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

Visto in particolare l'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031, con il quale è stabilito che ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario, di cui all'art. 6 del medesimo regolamento, un Piano di emergenza contenente informazioni sulle modalità di indagine, sui processi decisionali, sulle responsabilità, sulle procedure e sui protocolli da seguire nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di un organismo nocivo prioritario;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2018 recante «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625», ed in particolare l'art. 4 inerente all'organizzazione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono definite le competenze attribuite al Servizio fitosanitario centrale, tra le quali il coordinamento delle attività in materia fitosanitaria, l'adozione di provvedimenti di protezione delle piante, l'adozione del Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi, del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, dei piani di emergenza e di azione nazionali, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, con il quale sono individuate le competenze attribuite ai Servizi fitosanitari regionali, tra le quali l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione, l'attuazione delle attività di protezione delle piante, nonché le attività di controllo e vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto in particolare l'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, che il Servizio fitosanitario centrale, con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento, elabori e tenga aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2019/1702 e per gli organismi nocivi indicati dal Comitato fitosanitario nazionale, un Piano di emergenza;

Visti in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021, che dispongono, rispettivamente, che il Piano di emergenza nazionale sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su parere del Comitato fitosanitario nazionale e che tale Piano possa interessare più organismi nocivi aventi una biologia ed una gamma di specie ospiti simili;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

Viste le note dell'8 settembre 2023, prot. n. 0461319 e del 16 novembre 2023, prot. 0635497 inerenti l'ampliamento della composizione del Tavolo tecnico-scientifico *Popillia japonica* Newman, istituito con nota n. 16985 del 22 giugno 2016, al fine di monitorare l'evoluzione del focolaio nazionale, definire le attività prioritarie da attuare per il contrasto all'organismo nocivo e predisporre il Piano di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Considerata la necessità di adottare il Piano di emergenza per l'organismo nocivo prioritario *Popillia japonica* Newman in applicazione dell'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031 e dell'art. 26 del decreto legislativo n. 19/2021;

Tenuto conto che con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023, sono state definite le misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e le misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno delle aree delimitate nel territorio dell'Unione;

Ritenuto necessario adeguare le misure fitosanitarie nazionali al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 e contestualmente procedere all'abrogazione del decreto ministeriale 22 gennaio 2018 recante «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana»;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sul Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Popillia japonica* Newman, espresso nella riunione del 18 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è adottato il Piano di emergenza nazionale per l'organismo nocivo prioritario *Popillia japonica* Newman, di cui all'allegato 1 parte integrante del presente decreto, redatto conformemente all'art. 25 del regolamento (UE) 2016/2031.

Art. 2.

1. Il decreto ministeriale 22 gennaio 2018, recante «Misure di emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiane del 26 marzo 2018, n. 71, è abrogato.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e nel sito *web* Protezione delle piante.

Roma, 3 aprile 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 993

AVVERTENZA:

L'allegato al presente decreto è consultabile sul sito web *del Servizio fitosanitario nazioanle al seguente* link*: https://www.protezionedellepiante.it/*

24A02979

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Claudia società cooperativa edilizia in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Claudia società cooperativa edilizia in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio

depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 22.218,00, si riscontra una massa debitoria di euro 559.906,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 573.688,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla formale messa in mora della cooperativa da parte dei creditori;

Considerato che in data 16 ottobre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in quanto la cooperativa in argomento è stata oggetto di diffida per debiti nei confronti della società I.C.Z. di Torino, in cui si preannuncia il recupero coattivo delle somme dovute mediante decreto ingiuntivo;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 9 aprile 2024, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Claudia società cooperativa edilizia in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 05715200019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cinaglia, nato a Genova (GE) il 14 luglio 1967 (codice fiscale CNGFNC67L14D969R), ivi domiciliato in Piazza della Vittoria n. 15/23.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02980

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pegaso società cooperativa sociale integrata a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 22 settembre 2022, n. 481/2022, del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pegaso società cooperativa sociale integrata a r.l. in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione nazionale cooperative italiane, Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 9 aprile 2024, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)*, punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pegaso società cooperativa sociale integrata a r.l. in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 08263151006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Guido Cimarella, nato a Firenze (FI) il 27 gennaio 1962 (codice fiscale CMRCDG62A27D612X), domiciliato in Latina (LT), Strada Minturnae n. 82.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02981

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Poliarma società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 23 marzo 2020 n. 52 del Tribunale di Firenze, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Poliarma società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata al Ministero dello sviluppo economico perché disponga la liquidazione coatta amministrativa ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1 lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 24 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Poliarma società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze (codice fiscale 06152950488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Bolognesi, nato a Cesena (FC) il 23 giugno 1989 (codice fiscale BLGMHL89H23C573T), domiciliato in Firenze (FI), via Pian dei Carpini n. 94.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02982

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Progresso a r.l.», in Arzachena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Progresso a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.376.012,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.238.768,00, a fronte di un attivo circolante di euro 1.340.152,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.105.572,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -18.952,00;

Considerato che in data 18 luglio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Progresso a r.l.», con sede in Arzachena (SS) (codice fiscale 01826440909), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Cataldi, nato a Lipari (ME) il 6 agosto 1965 (codice fiscale CTLSVT65M06E606G), domiciliato in Alghero (SS) - via G. Mazzini n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A02983

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Cooptur Meeting Liguria società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa Cooptur Meeting Liguria - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione e dall'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2020, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 10.085,21, si riscontra una massa debitoria di euro 43.368,73 ed un patrimonio netto negativo di euro - 64.786,47;

Considerato che in data 28 gennaio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 9 aprile 202, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa Cooptur Meeting Liguria - società cooperativa», con sede in Genova (codice fiscale 03843600101) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Olga Russo, nata a Genova (GE) il 26 maggio 1968 (codice fiscale RSSLGO68E66D969A), ivi domiciliata in - via Ippolito D'Aste n. 3/11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03018

DECRETO 31 maggio 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Coop – società cooperativa», in Pero e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «New Coop - società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla Divisione competente dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 765.024,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.180.665,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -751.538,00;

Considerato che in data 28 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 2 ottobre 2023 questa Autorità di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata a/r agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione e che lo stesso non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Considerato che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 22 aprile 2024 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «New Coop - società cooperativa», con sede in Pero (MI) (codice fiscale 08327870963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario la dott.ssa Sabrina Valentino, nata a Roma (RM) il 1° dicembre 1966 (codice fiscale VLNSRN66T41H501J), domiciliata in Milano (MI), via Bellerio n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2024

Il Ministro: URSO

24A03019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 giugno 2024.

Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (*Personal Safety and Social Responsabilities* PSSR).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 *Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;

Visto l'annesso alla convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010;

Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW, relative all'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali;

Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Visto il modello di corso IMO 1.21 *Personal Safety and Social Responsibilities;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2001 relativo alla istituzione del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali *(Personal Safety and Social Responsabilities* PSSR);

Visto il *«Code of Safety for Special Purpose Ships»* di cui alla risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008 oltre al codice di cui alla risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983;

Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei porti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 in data 9 ottobre 2018;

Visto la risoluzione MSC.418 (97) recante *«Interim personnel on board vessels engaged on international vaoyages»*;
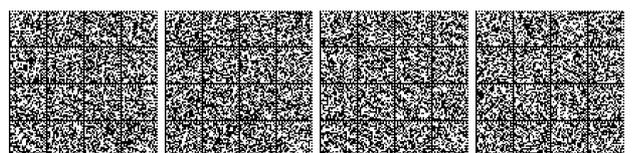
Visto il Capito XV SOLAS recante le *«Safety measures for ships carrying industrial personnel»*;

Visto l'*«International code of safety for ships carrying industrial personnel (IP code)»* di cui alla Risoluzione MSC.527(106) del 10 novembre 2022 ed, in particolare, la regola 1 della parte III;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2017;

Visto il manuale del Sistema di gestione per la qualità rilasciato a questo Comando generale apposito Certificato di conformità ISO 9001-2015;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione soprarichiamata e la corrispondente sezione A-VI/2.1.4 del relativo codice STCW;

Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data 9 maggio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto istituisce il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali *(Personal Safety and Social Responsabilities)*, diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformità alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, in conformità alla sezione A-VI/1, paragrafo 2.1.4 del codice STCW.

Art. 2.

Ambito di Applicazione

1. Il presente decreto si applica:

a) Ai lavoratori marittimi italiani:

1. Iscritti nelle matricole della gente di mare;

2. Destinati ad imbarcare a seguito di dichiarazione rilasciata da società appaltatrici di servizi di bordo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 856/1986;

b) Ai piloti dei porti;

c) Al personale speciale;

d) Al personale industriale in alternativa ai requisiti di formazione di cui al paragrafo 5.5 delle raccomandazioni per la formazione e la certificazione del personale sulle unità mobili offshore (risoluzione A.1079(28)) o Parte III regola 1 del Codice internazionale per il trasporto di personale industriale (risoluzione MSC.527(106)) o standard di formazione industriale, come quelli della *Global Wind Organization* (GWO), *Offshore Petroleum Industry Training Organization* (OPITO) o *Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training* (accreditata da OPITO);

e) Ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'art. 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento come definito dal decreto legislativo n. 71/2015.

2. È facoltativa la frequenza del corso per i fini di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

Art. 3.

Organizzazione del corso

1. Il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto.

2. Il corso della durata non inferiore a diciotto ore ed articolate in tre giorni, incluso esame, fornisce le competenze, conoscenze ed abilità pratiche di cui alle colonne 1 e 2 della tabella A-VI/1-4 dello stesso codice.

3. Il corso è organizzato per un numero non superiore a venti discenti e, comunque, nei limiti della capacità massima ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto.

5. La composizione del corpo istruttori/direttore del corso ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

6. Il programma del corso è svolto in modo organico come da allegato A con possibilità di rimodulare gli argomenti trattati ma fermo restando la stretta competenza di ogni singolo istruttore sulle materie di specifica competenza e le necessarie, previste comunicazioni da fornire, peliminarmente all'inizio del corso, alla Capitaneria di porto competente per territorio.

Art. 4.

Accertamento delle competenze

1. Al completamento del corso, ogni discente sostiene un esame, consistente in una prova teorica, che verrà svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione composta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli o ruolo sergenti appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, con funzioni di presidente, e dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato per il corso PSSR in qualità di membro e segretario.

2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta *(test)* di trenta domande a scelta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta, della durata non superiore a sessanta minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30).

3. Per la somministrazione dei test il centro di addestramento utilizza la banca dati predisposta dal Comando generale e composta da almeno duecento domande a scelta multipla, divisa per argomento, costituente il bacino di domande da utilizzare per la prova teorica.
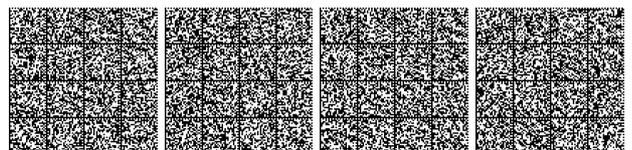
Art. 5.

Rilascio dell'attestato di superamento del corso di corso di sicurezza personale e responsabilità sociali e mantenimento delle competenze

1. Ai discenti che superano l'esame di cui all'art. 3, è rilasciato un attestato secondo il modello riportato nell'allegato D del presente decreto.

2. Gli attestati di fine corso sono firmati direttore/vicedirettore del corso e dal discente e vistati dal Presidente della commissione d'esame quale rappresentante dell'Autorità marittima.

3. Per quanto attiene:

a) piloti dei porti: al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza come da allegato E;

b) personale speciale:

1) inserito nel ruolo d'appello si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo;

2) non inserito nel ruolo d'appello, su cui ricade l'obbligo di frequenza dei corsi di addestramento di base, non hanno l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato F;

c) personale industriale su cui ricade l'obbligo di frequenza dei corsi di addestramento di base, non hanno l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato G;

d) Il personale di cui all'art. 2 comma 2 non ha l'obbligo di sostenere l'esame finale ed al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza, come da allegato H. Nel caso in cui tale personale sia un lavoratore marittimo (art. 2, comma 1, lettera *a)*) si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Gli attestati rilasciati ai sensi del presente decreto - per effetti di norma internazionale - non hanno scadenza e non sono, pertanto, soggetti a rinnovo periodico.

Art. 6.

Norme di qualità

1. I soggetti di cui all'art. 3 devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 nella sua versione aggiornata, che identifichi, tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

2. Altresì devono essere costantemente aggiornati alle norme vigenti al momento dell'erogazione del corso i punti 2, 5 e 6 di cui all'allegato B del presente decreto (ed ogni altra variazione ad esso).

Art. 7.

Norme transitorie

1. Per coloro che sono in possesso dell'attestato di addestramento del corso PSSR rilasciato ai sensi del d.d. 19 giugno 2001, all'atto del corso di aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio o del corso antincendio base o avanzato - gli istituti, enti o società presso cui si svolgono tali corsi provvederanno ad apporre il seguente talloncino/timbro sull'esistente dell'attestato di addestramento del corso PSSR:

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto*)*

Il presente attestato NON ha data di scadenza così come previsto dall'Art. 7 del Decreto____________
*This statement does NOT have an expiration date as provided for in Article 7 of the Decree*_________

Timbro ufficiale
Official seal

Il Direttore del centro
The center director

Data _____
Date

2. Qualora l'attestato di addestramento del corso PSSR, rilasciato ai sensi del d.d. 19 giugno 2001, scada prima della frequenza del corso di aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio/antincendio, ad eventuali richieste da parte di PSCO ovvero personale dell'amministrazione deve essere esibita la dichiarazione in allegato I.

Art. 8.

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2. Dall'entrata in vigore del presente decreto i centri di addestramento devono essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto dandone dichiarazione/comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed alla Capitaneria di porto competente per territorio.

3. La Capitaneria di porto competente per territorio verifica l'adeguamento come da dichiarazione/comunicazione del centro di addestramento alla prima ispezione trimestrale successiva alla comunicazione di adeguamento a cura del centro.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il d.d. 19 giugno 2001 ed il d.d. 28 maggio 2002.

Roma, 4 giugno 2024

Il Comandante generale: CARLONE

ALLEGATO *A*

Conoscenza, Comprensione e Competenza	Lezioni	Lavoro pratico
1. Introduzione 1.1 Importanza del corso 1.2 Familiarizzazione con la nave	**1**	
2. Rispettare le procedure di emergenza 2.1 Tipi di emergenza che possono verificarsi, come collisione, incendio, naufragio 2.2 Conoscenza dei piani di emergenza di bordo per rispondere alle emergenze 2.3 Segnali di emergenza e compiti specifici assegnati ai membri dell'equipaggio nel ruolo di appello; muster station; uso corretto dell'equipaggiamento di sicurezza personale 2.4 Azioni da intraprendere quando si scopre una potenziale emergenza, come incendio, collisione, naufragio e ingresso di acqua nella nave 2.5 Azioni da intraprendere quando si sentono i segnali di allarme di emergenza 2.6 Valore dell'addestramento e delle esercitazioni 2.7 Conoscenza delle vie di fuga e dei sistemi di comunicazione interna e di allarme	**1,5**	**0,5**
3. Adottare precauzioni per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino 3.1 Conoscenza di base dell'impatto della navigazione sull'ambiente marino e degli effetti dell'inquinamento operativo o accidentale (due ore) 3.2 Procedure di base per la protezione dell'ambiente (un ora) 3.3 Conoscenza di base della complessità e della diversità dell'ambiente marino (un ora)	**4**	
4. Osservare le pratiche di lavoro sicure 4.1 Importanza di attenersi alle pratiche di lavoro sicure in ogni momento (un'ora) 4.2 Dispositivi di sicurezza e di protezione disponibili per proteggersi da potenziali pericoli a bordo della nave (0,5 parte pratica – 0,5 teoria) 4.3 Precauzioni da prendere prima di entrare in spazi chiusi (un'ora) 4.4 Familiarizzazione con le misure internazionali relative alla prevenzione degli infortuni e alla salute sul lavoro (un'ora)	**3,5**	**0,5**
5. **Contribuire a una comunicazione efficace a bordo della nave** 5.1 Comprendere i principi e gli ostacoli di una comunicazione efficace tra individui e team all'interno della nave 5.2 Capacità di stabilire e mantenere comunicazioni efficaci	**2**	**1**
6. Contribuire a relazioni umane efficaci a bordo della nave 6.1 Importanza di mantenere buone relazioni umane e lavorative a bordo della nave 6.2 Principi e pratiche di base del lavoro di squadra, compresa la risoluzione dei conflitti 6.3 Responsabilità sociali; condizioni di lavoro; diritti e doveri individuali; pericoli derivanti dall'abuso di droghe e alcol (1 ora)	**2,5**	
7. Comprendere e intraprendere le azioni necessarie per controllare la fatica 7.1 Importanza di ottenere il riposo necessario 7.2 Effetti del sonno, degli orari e del ritmo cardiaco sulla fatica 7.3 Effetti dei fattori di stress fisico sul personale navigante 7.4 Effetti dei fattori di stress ambientale all'interno e all'esterno della nave e loro impatto sul personale navigante 7.5 Effetti dei cambiamenti di programma sulla fatica dei marittimi	**1,5**	
	16	**2**
Totale ore Corso	**18**	

ALLEGATO *B*

STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO

1. Un'aula per lezioni teoriche - dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale, lavagne a fogli mobili, lavagne interattive, LIM, proiettore o altro sistema per la videoproiezione

2. Equipaggiamento dimostrativo secondo le norme in vigore UNI/EN o EN:

casco;

occhiali di protezione;

guanti (guanti di pelle, guanti da lavoro, guanti per lavori elettrici, guanti di protezione da agenti chimici);

scarpe di sicurezza;

maschere antipolvere e respiratori;

abbigliamento protettivo;

autorespiratore completo;

anticaduta;

imbracatura di sicurezza;

protezione dell'udito.

3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

programma dettagliato di studio (IMO *model course* 1.21 - parte *C)*;

manuale istruttore (IMO *model course* 1.21 - parte *D)*;

video, fotografie o immagini di vari tipi di navi, come navi portarinfuse, petroliere, navi da passeggeri, navi RO-RO e navi portacontainer, incluso varie parti di esse quali:

a) passerella e rete di sicurezza;

b) ponte principale;

c) stive e boccaporti;

d) castello di prora e ponte del cassero di poppa;

e) ancore e verricelli;

f) gru o picchi di carico;

g) manifold e sistema di condutture di coperta (navi cisterna);

h) alloggi;

i) ponte di comando;

j) sala macchine;

k) mezzi di salvataggio ed equipaggiamenti antincendio;

4. Prodotti di sostegno alle docenze anche attraverso audiovisivi, che comprendono i seguenti temi:

a) salvaguardia della persona a bordo;

b) igiene personale;

c) gestione dei rifiuti;

d) prevenzione dell'inquinamento marino;

e) procedura di ormeggio/disormeggio sicuro;

f) prevenzione e reazione a fuoriuscite di oli minerali in mare;

g) salute e benessere del marittimo;

h) dispositivi personali di protezione;

i) droghe e alcool prevenzione e disintossicazione;

j) accesso a locali chiusi;

k) elementi di sicurezza nella saldatura;

5. Testi di riferimento IMO aggiornati:

a) The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeepping for Seafarers, 1995 (STWC 1995) come emendata;

b) International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 1974), come emendata;

c) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/1978 (MARPOL) come emendata;

d) IMO *Life-saving Applicances Code* (LSA *Code*);

e) Standard Marine Communication Phrases;

f) Gestione delle risorse umane per il personale navigante;

g) International Safety Management Code (ISM *Code*);

h) Linee guida per lo sviluppo di piani di emergenza per l'inquinamento da idrocarburi a bordo delle navi

i) Guida alla mitigazione e gestione della fatica.

6. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso trattati da fornire ai partecipanti.

7. banca dati di duecento domande, divise per argomenti, da utilizzare per i *test*.

8. Per quanto attiene le strutture, equipaggiamenti, attrezzature e materiale didattico richiamati nei punti precedenti devono essere presenti per ogni aula autorizzata.

I dispositivi, gli equipaggiamenti, i testi e le dispense di cui ai punti 2, 5 e 6 dovranno essere costantemente aggiornati alle norme vigenti al momento dell'erogazione di ogni singolo corso e dovrà essere aggiornato contestualmente il proprio manuale di qualità.

ALLEGATO *C*

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI
E DIRETTORE DEL CORSO

1) Il corpo istruttori è composto da personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) Comandante/1° ufficiale di coperta:

certificato di competenza per navi di stazza pari o superiore a 3000GT in corso di validità;

almeno un anno di navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, negli ultimi cinque, a livello manageriale;

b) Direttore/1° ufficiale di macchina:

certificato di competenza per navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW in corso di validità;

almeno un anno di navigazione su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW, negli ultimi 5, a livello manageriale;

c) Medico: laureato in medicina e chirurgia iscritto da almeno dodici mesi all'albo; oppure

infermiere: con laurea triennale iscritto da almeno dodici mesi all'albo

d) Esperto in comunicazione e formazione per adulti: laureato in una delle seguenti lauree e che abbiano maturato almeno un anno di docenza nel settore della gestione delle risorse umane, leadership e lavoro di gruppo:

L40 laurea in sociologia;

L24 laurea in scienze e tecniche psicologiche;

L20 laurea in scienze della comunicazione;

LM51 laurea magistrale in psicologia;

L18 laurea triennale in scienze dell'economia e gestione aziendale;

LM59 laurea in comunicazione pubblica e d'impresa;

LM85 laurea in scienze pedagogiche;

LM57 laurea in scienze dell'educazione per adulti e formazione continua;

LM77 Laurea magistrale in scienze economico aziendali;

2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a cinque anni. Trascorso tale arco temporale, ottengono un nuovo accreditamento per ulteriori cinque anni, dimostrando di aver maturato nei 5 anni precedenti i sottoelencati requisiti:

a) Per l'istruttore di cui al comma *a)* del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:

del certificato di competenza di cui al comma 1 lettera *a)* in corso di validità; oppure

di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno venti edizioni di corsi PSSR di cui quattro potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.

b) Per l'istruttore di cui al comma *b)* del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:

del certificato di competenza di cui al comma 1 lettera *b)* in corso di validità; oppure

di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno venti edizioni di corsi PSSR di cui quattro potranno essere, quale alternativa, di partecipazione a sessioni di esame.

c) Per l'istruttore di cui al comma *c)*. del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:

dell'iscrizione presso l'albo dei medici chirurghi; oppure

di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno dodici mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno dieci edizioni di corsi PSSR.

d) Per l'istruttore di cui al comma *d)* del punto 1) essere in possesso, al momento della presentazione dell'istanza di riaccredito:

dell'iscrizione presso l'albo professionale di propria competenza; oppure

di una regolare forma contrattuale, prevista dagli ordinamenti in materia di rapporti di lavoro, o professionale come istruttore in uno dei centri di addestramento accreditati dal Comando generale, per un periodo di almeno 12 mesi successivi alla precitata istanza e aver partecipato, in qualità di istruttore, ad almeno dieci edizioni di corsi PSSR.

3) Le disposizioni di cui al precedente punto 2) si applicano, altresì, agli istruttori già riconosciuti idonei e accreditati per lo svolgimento del corso di sicurezza personale e responsabilità Sociali, di cui al decreto dirigenziale 19 giugno 2001.

4) Ai sensi della sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore» o essere in possesso di abilitazione all'insegnamento ad eccezione dei professori universitari.

5) Il direttore/vicedirettore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, in possesso almeno del diploma di secondo grado con comprovata esperienza di almeno due anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore» oppure di abilitazione all'insegnamento ad eccezione dei professori universitari. Sussiste la possibilità della nomina anche di uno o più sostituti del direttore del corso che sostituiscono lo stesso in caso di indisponibilità o impedimento o alternanza (istruttore-direttore) purché in possesso dei medesimi requisiti.

La nomina del direttore e dei suoi sostituti dovrà essere formalizzata con lettera d'incarico da parte del legale rappresentante del centro di addestramento. Qualora l'istruttore è accreditato anche come direttore o vice direttore lo stesso può svolgere solo una delle due funzioni (direttore/vice direttore o istruttore) durante l'erogazione del singolo corso.

6) Gli istruttori di cui al punto 1) dovranno erogare i seguenti punti del programma:

a. Comandante/1° ufficiale di coperta: punti 1, 2, 4.3 e 4.4;

b. Direttore di macchina/1° ufficiale di macchina: punti 3, 4.1 e 4.2;

c. Medico o infermiere: punti 6.3 e 7;

d. Esperto in comunicazione e formazione: punti 5, 6.1 e 6.2.
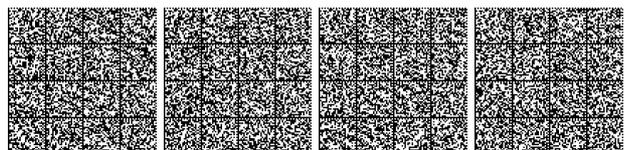
ALLEGATO *D*

Registrato al n …….
Registered at n. ……

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato relativo al corso di addestramento sulla Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali
Statement of Personal Safety and Social Responsabilities training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra.. ………………………………………………………………………………..
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a …………………………………………….il ………………………………………………………..
born in *on*

(*) iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di ……………………………….................
registered as seafarers at Harbor Master Office of

al n° ………………………………………. Codice Fiscale: ……………………………………...
at No *Tax code*

(*) passaporto n° ………………………….. rilasciato da …………………….. il ……………………
passport No *issued at* *on*

ha frequentato dal ………………... al……………….…... con esito favorevole il corso di
has attended from *to* *with favorable result the*

Corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali
(Personal Safety and Social Responsabilities training course)

Presso……………………………………………………………………….., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°…………………….in data …………………………………..
with Decree No. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione STCW'95 come emendata, e della Sezione A-VI paragrafo 2.1.4 del relativo Codice STCW, del modello di corso IMO 1.21 e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale…………………….......

The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation VI/1 of the STCW'95 Convention Annex as emended, of the Section A-VI para 2.1.4 of STCW code, in compliance with IMO Model Course 1.21 and with procedures of the Directorate Decree ……………..

Data del rilascio/ ……………………..
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training
…………………………………………

Il Presidente della Commissione d'Esame
The Chairman Signature
…………………………………………….

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate

ALLEGATO *E*

Registrato al n ………
Registered at n. …………

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato di frequenza del corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali

Statement in Personal Safety and Social Responsibilities training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr./Ms
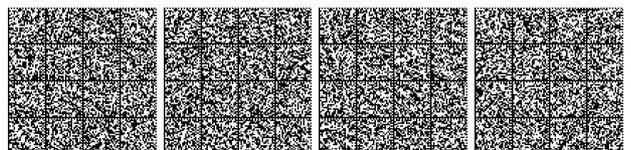
Nato/a a ……………………………………………..il…………………………………………..
born in *on*

in possesso della licenza definitiva/provvisoria[1] rilasciata in data …………………………
holding a license issued on
dal Capo del Compartimento Marittimo di………………..
by the Harbor Master Office in

Codice Fiscale: ……………………………………………
Tax code

ha frequentato dal…………..……….. al…………………… il corso di
attended from *to*

"ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITA' SOCIALI"

Personal Safety and Social Responsibilities training course

presso…………………………………………………………….., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°………………………………in data………………………………………..…
with Decree n. *dated*

Tale corso si è svolto per i fini di cui al Decreto Interdirigenziale n°112 in data 24 settembre 2018, ai sensi della Regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-VI/1.2.1.4 del relativo codice e secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale _____________
The above mentioned training course has taken place for the purpose of the Decree n°112 dated 24th September 2018, in accordance with regulation VI/1 of the STCW'78 Convention as emended, of the Section A-VI/1.2.1.4 of STCW Code and in compliance with procedures of the Directorial Decree ___________

Data del rilascio……………………
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training
……………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate

ALLEGATO *F*
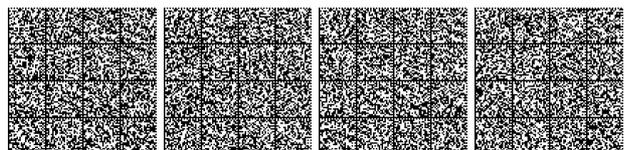
Registrato al n ……..
Registered at n. …………

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato di frequenza del corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali

Statement in Personal Safety and Social Responsibilities training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra ……………………………….. quale personale speciale
We hereby certify that Mr./Ms *as special personnel*

Nato/a a …………………………………………..il…………………………………………..
born in *on*

Codice Fiscale: …………………………………………….
Tax code

ha frequentato dal………….………….. al……………………. il corso di
attended from *to*

"ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITA' SOCIALI"

Personal Safety and Social Responsibilities training course

presso…………………………………………………………….., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
sustainable Infrastructure and Mobility – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°………………………………in data…………………………………….…
with Decree n. *dated*

Tale corso si è svolto secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale_________
*The above mentioned training course has taken place in accordance with procedures of the Directorial Decree*_________

Il sopra nomimato personale speciale non può essere inserito nel ruolo di appello.
The aforementioned special personnel cannot be included in the muster list.

Data del rilascio……………………
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training
……………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate

ALLEGATO *G*

Registrato al n ……..
Registered at n. …………

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato di frequenza del corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali

Statement in Personal Safety and Social Responsibilities training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr./Ms

Nato/a a …………………………………………..il……………………………………….
born in *on*

Codice Fiscale: ……………………………………………
Tax code

ha frequentato dal…………..……….. al……………………. il corso di
attended from *to*

"ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITA' SOCIALI"

Personal Safety and Social Responsibilities training course

presso………………………………………………………………., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
sustainable Infrastructure and Mobility – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°………………………………in data……………………………………..…
with Decree n. *dated*

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola I della Parte III del Codice IP adottato con Risoluzione MSC.527(106) e secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale_________
The above mentioned training course has taken place in accordance with regulation 1 Part III of the IP Code and in compliance with procedures of the Directorial Decree_________

Data del rilascio……………………
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training
……………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate

ALLEGATO *H*

Registrato al n ……..
Registered at n. ………….

(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Attestato di frequenza del corso di addestramento sulla sicurezza personale e responsabilità sociali

Statement in Personal Safety and Social Responsibilities training course

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr./Ms

Nato/a a …………………………………………….il………………………………………..
born in *on*

Codice Fiscale: …………………………………………….
Tax code

ha frequentato dal……………………….. al……………………. il corso di
attended from *to*

"ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA PERSONALE E RESPONSABILITA' SOCIALI"

Personal Safety and Social Responsibilities training course

presso…………………………………………………………………………., riconosciuto dal Ministero delle
at *recognized by Ministry of*

Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con decreto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

con Decreto n.°…………………………………………………in data…………………………………….…
with Decree No. *dated*

Tale corso si è svolto per i fini di cui all'art. 12 comma 7 del D.Lgvo 271/99, ai sensi della Regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendata, della Sezione A-VI/1.2.1.4 del relativo codice e secondo le previsioni di cui al Decreto Direttoriale _____________.

The above mentioned training course has taken place for the purpose of Article 12 paragraph 7 of Legislative Decree 271/99, in accordance with regulation VI/1 of the STCW'78 Convention as emended, of the Section A-VI/1.2.1.4 of STCW Code and in compliance with procedures of the Directorial Decree ___________ .

Data del rilascio……………………
Date of issue

Il Direttore del Corso
Responsible of training
……………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

Compilare come appropriato/fill in as appropriate

ALLEGATO *I*
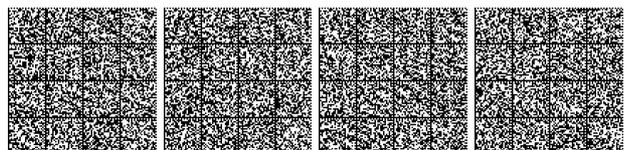
Ministry of Infrastructure and Transport

Italian Coast Guard Headquarters
Department VI – Safety of Navigation and Maritime Security

Tel.: +39.06.59083150 e-mail: segreteria.reparto6@mit.gov.it

Subject: Personal Safety and Social Responsibilities training course

TO WHOM IT MAY CONCERN

The **Personal Safety and Social Responsibilities** training course takes place in accordance with Regulation VI/1 of the STCW'95 Convention Annex as emended and Section A-VI para 2.1.4 of STCW code.

Furthermore, seafarers qualified in basic training shall be required, every five years, to provide evidence of having maintained the required standard of competence, to undertake the tasks, limited to duties and responsibilities listed in column 1 of tables A-VI/1-1 (personal survival techniques) and A-VI/1-2 (fire prevention and firefighting).

Therefore, the renewal of the elementary first aid (A-VI/1-3) and personal safety and social responsibilities (A-VI/1-4) training courses is not expected and is no longer required by the Italian Coast Guard and Competent Authority.

Consequently, the Italian Coast Guard – Safety of Navigation and Maritime Security Department - kindly ask to consider the seafarers full compliant with relevant and applicable regulations in case they present a certificate issued in accordance with the Italian Decree dated 19 June 2001 containing an expiring date, no longer required.

In line with the above, we ask to port State Control Officers and port Authorities to give proper consideration to the above during inspections.

The authenticity of this document can be verified e-mailing/phoning to Flag State contact point (Ref. CP40232) as publicized on IMO GISIS website.

Rome,

The Head of Safety of Navigation
and Maritime Security Department
Vice Admiral (ITCG) aux Luigi GIARDINO

24A02978
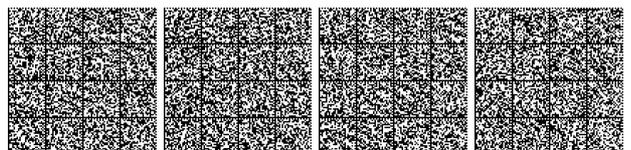
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 giugno 2024.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di vaccino antinfluenzale (vivo attenuato, nasale), «Fluenz». (Determina n. 151/2024).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la opinione positiva del CHMP EMA del 21 maggio 2024 EMA/CHMP/226794/2024 di autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antinfluenzale (vivo attenuato, nasale) denominato «Fluenz»;

Vista la decisione della Commissione europea n. 3843 del 3 giugno 2024 che autorizza l'immissione in commercio del vaccino antinfluenzale (vivo attenuato, nasale) denominato «Fluenz»;

Vista la istanza della azienda Astrazeneca S.p.a. con sede in Milano, rappresentante locale della ditta titolare AstraZeneca AB 151, 85 Sodertaije, della autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluenz», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0065666-22/05/2024-AIFA-UPC-A, con la quale

è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle confezioni del farmaco «Fluenz» (numero europeo di presentazione EU/1/24/1816/001 e EU/1/24/1816/002), nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea n. 3843 del 3 giugno 2024 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 10 giugno 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della decisione della Commissione, relativa alla autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni del vaccino antinfluenzale per uso umano:

FLUENZ,

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

FLUENZ.

Codice ATC - principio attivo: J07BB03 vaccino antinfluenzale (vivo attenuato, nasale).

Titolare: Astrazeneca AB.

Cod. procedura EMEA/H/C/006514/0000.

Indicazioni terapeutiche

Profilassi dell'influenza in bambini e adolescenti di età compresa tra ventiquattro mesi e diciotto anni.

L'uso di «Fluenz» deve basarsi su raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione

Posologia.

Bambini e adolescenti di età superiore a ventiquattro mesi.

0,2 mL (0,1 mL somministrati per ogni narice).

Ai bambini che non sono stati vaccinati precedentemente contro l'influenza stagionale, deve essere somministrata una seconda dose dopo un intervallo di almeno quattro settimane dalla prima.

«Fluenz» non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi a causa di problematiche di sicurezza riguardanti maggiori tassi di ospedalizzazione e respiro sibilante in questa popolazione (vedere paragrafo 4.8).

Modo di somministrazione.

L'immunizzazione deve avvenire mediante somministrazione nasale.

Non iniettare «Fluenz».

«Fluenz» è somministrato sotto forma di dose suddivisa nelle due narici. Dopo aver somministrato metà della dose in una narice, somministrare l'altra metà nell'altra narice immediatamente o poco tempo dopo. Il paziente può respirare normalmente durante la somministrazione del vaccino; non è necessario inspirare attivamente o inalare.

Vedere il paragrafo 6.6 per le istruzioni relative alla somministrazione.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1816/001 A.I.C. n.: 051223016/E in base 32: 1JV6H8 - 0.2 mL - *spray* nasale, sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) 0.2 mL - 1 nebulizzatore;

EU/1/24/1816/002 A.I.C. n.: 051223028/E in base 32: 1JV6HN - 0.2 mL - *spray* nasale, sospensione - uso nasale - nebulizzatore (vetro) 0.2 mL - 10 nebulizzatori.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

24A03126
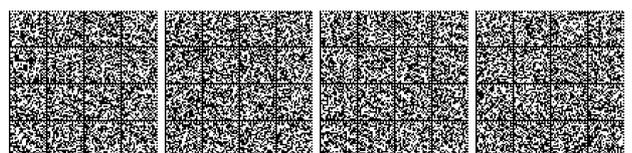
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 3 giugno 2024.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 6, comma 9;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena adottato con decreto rettorale n. 146 del 15 aprile 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 2021;

Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 16 gennaio 2024 in merito alle proposte di modifica dello statuto dell'Università per stranieri di Siena presentate dal rettore;

Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'assemblea della comunità universitaria del 7 febbraio 2024;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2024;

Vista la delibera del senato accademico assunta in data 26 febbraio 2024 relativa all'approvazione delle modifiche allo statuto dell'Università per stranieri di Siena;

Visto lo scambio di corrispondenza avvenuta a partire dal 6 marzo 2024 con i consiglieri e i senatori e le relative risposte di parere favorevole/approvazione, in merito alla riscrittura del testo dello statuto con il genere maschile e femminile ed una riformulazione dell'art. 16 - Nucleo di valutazione, comma 14, a causa della presenza di un errore nel numero dei componenti da eleggere;

Preso atto che l'ateneo ha inviato le modifiche allo statuto dell'ateneo al Ministro dell'università e della ricerca in data 11 marzo 2024 (pec prot. n. 8139), per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Preso atto che l'ateneo ha inviato una integrazione di documentazione al Ministro dell'università e della ricerca in data 3 aprile 2024 (pec prot. n. 10724) contente lo scambio di corrispondenza avvenuta a partire dal 6 marzo 2024 con i consiglieri e i senatori sopra richiamata;

Tenuto conto che il Ministero dell'università e della ricerca con pec del 10 maggio 2024 (prot. ateneo n. 15272) ha formulato alcune osservazioni sui seguenti articoli:

art. 11 - Senato accademico, commi 6, 34, 35, 44;

art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, commi 8, 9 e 10;

art. 26 - Dipartimento di studi umanistici, comma 22;

art. 28 - Centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, Centri di servizi, biblioteca, comma 2;

art. 32 - Formazione e professionalità, comma 3;

Preso atto che l'art. 6 commi 9, 10 e 11 della legge n. 168/1989 prevede:

«9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti.

Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero.»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 maggio 2024 in merito al recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca con nota del 10 maggio 2024;

Vista la delibera del senato accademico del 29 maggio 2024 con la quale sono state accolte le osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota prot. n. 17153 del 30 maggio 2024 con la quale l'ateneo ha comunicato al Ministro dell'università e della ricerca di aver recepito per intero le osservazioni ministeriali;

Decreta

l'emanazione delle modifiche allo statuto dell'Università per stranieri di Siena nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Con l'entrata in vigore del presente statuto, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente statuto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 2021.
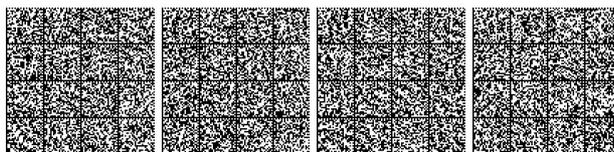
Il presente statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge e comunque entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Siena, 3 giugno 2024

Il rettore: MONTANARI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

TITOLO 1

IDENTITÀ, MISSIONE, OGGETTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Definizioni.

1. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'ateneo si intendono:

a) per ateneo o università: l'Università per stranieri di Siena, intesa come ateneo internazionale;

b) per comunità universitaria: tutti e tutte coloro che condividono i valori posti dal presente statuto a fondamento dell'identità e della missione dell'ateneo; quindi i professori e le professoresse, i ricercatori e le ricercatrici (a tempo indeterminato e determinato) e le figure ad essi/e assimilate dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione, i e le docenti incaricati/e stabilizzati/e, gli addetti e le addette alle esercitazioni di lingua italiana *ex* art. 7 della legge n. 204/1992, qui denominati/e «docenti di lingua italiana», gli assegnisti e le assegniste, i dottorandi e le dottorande di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici e le collaboratrici ed esperte linguistiche, le figure legate contrattualmente all'ateneo anche se a tempo non indeterminato, gli studenti e le studentesse, i soggetti esterni (i detentori e portatori di interesse, gli *ex* alunni e le *ex* alunne) in quanto direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'ateneo;

c) per studenti e studentesse: gli iscritti e le iscritte all'offerta formativa dell'ateneo, intendendo con ciò i corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato, di master, di aggiornamento e specializzazione, corsi ordinari e speciali di lingua e cultura italiana, nonché ogni altra attività formativa messa in atto dall'ateneo;

d) per detentori portatori di interesse: i soggetti esterni all'Università per stranieri di Siena, di natura istituzionale, pubblica e privata (Ministeri, enti territoriali, organismi culturali e scientifici, fondazioni, rappresentanze professionali e di categoria, rappresentanze del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo ecc.), con i quali l'università stabilisce rapporti di cooperazione o che operano nei settori di pertinenza dell'università stessa;

e) per Ministero innanzitutto l'organo del Governo centrale dello Stato preposto alle materie dell'università e della ricerca. A seconda del contesto, poi, ogni altro Ministero eventualmente indicato.

Preambolo.

1. L'Università per stranieri di Siena è un istituto superiore statale a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, e del decreto ministeriale 19 luglio 2001, n. 376.

2. L'università, in quanto comunità, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, di studio, di apprendimento e di libera elaborazione delle conoscenze. Si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico; si ispira ai principi antifascisti della Costituzione della Repubblica italiana e alle disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle università europee e di altri Paesi.

3. L'università, in quanto comunità e attraverso le strutture che la compongono, opera ispirandosi a principi di autonomia, di responsabilità e di trasparenza nella ricerca, nella didattica, nell'assicurazione della qualità, nell'organizzazione e nella gestione finanziaria e contabile.

4. Persegue obiettivi generali di promozione della conoscenza per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

5. Valorizza il merito, contribuisce a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire il diritto allo studio.

6. Garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, di carriera e di rappresentanza, indipendentemente dal genere, dalla nazionalità, dalla religione, dall'etnia, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale, dallo stato civile, dalla disabilità, dallo stato di salute o da qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.

7. L'università accompagna la sua denominazione ufficiale con la dicitura: ateneo internazionale.

Art. 1.

Identità

1. L'università ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica all'art. 33, e in accordo con la normativa universitaria vigente.

2. Si impegna a esercitare tale autonomia con responsabilità nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

3. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, al fine di elaborare e attuare soluzioni organizzative adeguate al massimo sviluppo e alla massima efficacia ed efficienza possibile delle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali, gestionali, e dei suoi rapporti con soggetti esterni (anche enti e istituzioni territoriali) in Italia e all'estero.

4. Persegue i propri fini attraverso tutte le forme organizzative previste dall'ordinamento e dalla normativa, senza intaccare la propria identità pubblica e senza snaturare la primaria missione di strumento per lo sviluppo sociale della conoscenza.

5. In questa prospettiva, cura anche le attività della cosiddetta terza missione, esercitando la propria azione anche a vantaggio del territorio nel quale ha sede e del Paese e della universale comunità umana.

6. Nell'ambito della propria autonomia decide, in base a valutazioni di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro nel rispetto della normativa vigente.

7. Considera la valutazione e l'accreditamento importanti strumenti per la rendicontazione sociale di quanto realizza.

8. Fonda la propria azione di indirizzo, governo, gestione, sviluppo e controllo sulla costante valutazione dei processi e dei risultati delle strutture e delle attività, valorizzando, sostenendo e premiando ogni azione che, a livello didattico, di ricerca e organizzativo, persegua e raggiunga il miglioramento della qualità.

9. Considera sia il tempo che la comunità dedica alle attività statutarie, sia gli spazi nei quali tali attività si svolgono come preziosi elementi per l'interscambio, il dialogo e la socialità, preferendo logiche collaborative e di condivisione a quelle performative e di competizione.

10. Adotta una prospettiva non gerarchica, considerando come un unico ruolo — a prescindere dalla posizione in cui si è incardinati/e — quello di chi, nell'ambito dell'ateneo, fa ricerca e didattica.

Art. 2.

Missione

1. L'Università per stranieri di Siena è un ateneo a vocazione internazionale aperto a studenti e studentesse stranieri/e e italiani/e, specializzato nello studio della lingua e della cultura italiane e delle loro interazioni con le altre lingue e culture. Promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto.

2. L'università è pertanto impegnata nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall'ONU.

3. In questa prospettiva, opera nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo, facendosi altresì veicolo di promozione e conoscenza in Italia di altre lingue e culture.
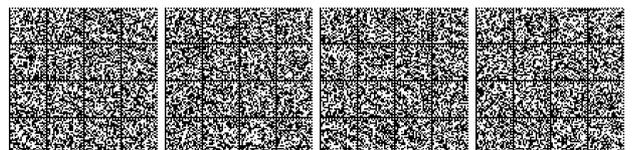
Art. 3.

Oggetto, obiettivi, attività

1. L'università individua e realizza tutte le attività di ricerca, didattica e terza missione, alta formazione, orientamento, tutorato, aggiornamento culturale e professionale, nonché le attività a queste strumentali o complementari che, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, segnate dalla legge n. 204/1992, siano ritenute opportune o necessarie dagli Organi per il rilascio dei titoli di studio previsti dalle norme vigenti, e di altri tipi di qualificazione e certificazione.

2. Tali titoli sono il risultato dell'azione dell'ateneo nei campi di seguito indicati:

insegnamento della lingua e della cultura italiane in Italia e nel mondo;

formazione delle figure specializzate nel settore della diffusione della lingua e della cultura italiana in Italia e nel mondo, con particolare riguardo agli stranieri e alle straniere;

conoscenza e conservazione del patrimonio culturale dell'umanità in tutte le sue manifestazioni;

insegnamento delle altre lingue e delle altre culture, considerate come referenti organici nel dialogo con la lingua-cultura italiana;

riflessione e ricerca sulla mediazione e sulla traduzione, intese in prospettiva sia interlinguistica sia intersemiotica;

insegnamento delle lingue non verbali;

formazione delle figure specializzate nei settori della didattica delle lingue, della mediazione linguistica e interculturale, nella traduzione e nella diffusione delle lingue straniere in Italia, nelle lingue non verbali, nell'imprenditorialità della lingua e della cultura, anche nel settore turistico-culturale;

certificazione delle competenze linguistiche, didattiche e professionali;

valorizzazione delle diversità identitarie e dei processi di inclusione sociale;

formazione di un sistema di professionalità per lo studio e la valorizzazione delle lingue anche in rapporto allo sviluppo di imprese culturali e creative;

trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo;

sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema economico-produttivo e della società in generale;

sviluppo di forme innovative di didattica, anche allo scopo di favorire la diffusione delle metodologie e tecnologie digitali per l'apprendimento;

sviluppo di un'offerta formativa adeguata a una popolazione studentesca diversificata;

formazione degli e delle insegnanti della scuola pubblica;

promozione di servizi di orientamento e di tutorato per tutti i tipi di studenti e studentesse;

sviluppo di metodologie e tecnologie digitali per la ricerca umanistica e per la diffusione dei suoi risultati;

sviluppo di competenze e servizi per favorire il riconoscimento, la convalida e la certificazione, in ambito sia universitario che extrauniversitario, degli apprendimenti pregressi;

rafforzamento della relazione fra ricerca, didattica e innovazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente;

ogni altra attività prevista dalla normativa o emergente dalle esigenze della società e che sarà programmata e realizzata in vista dell'innovazione dell'offerta formativa.

L'ateneo valorizza fra i propri obiettivi la formazione di studenti e studentesse stranieri/e, lo sviluppo della mobilità internazionale e il pieno riconoscimento dei crediti maturati entro azioni di mobilità, nonché la promozione dei titoli congiunti e dei doppi titoli.

3. L'ateneo individua nelle strutture centrali dello Stato, nel Governo regionale e nelle istituzioni locali i referenti primari per la propria attività. Mantiene un costante dialogo con i detentori e portatori di interesse, nonché con gli studenti e le studentesse potenziali e che hanno concluso il loro percorso formativo presso l'università; con la società, nelle sue specifiche esigenze di sviluppo; con il Paese, nei suoi processi di sviluppo linguistico, culturale, economico, civile.

4. L'Università per stranieri di Siena, in quanto parte del sistema universitario nazionale e quindi del patrimonio culturale della Nazione, si intende deputata ai rapporti conoscitivi e alla valorizzazione delle specifiche caratteristiche storico-culturali e civili elaborate dai consolidati assetti territoriali.

5. L'ateneo è soggetto del sistema regionale universitario e della ricerca toscano, e si impegna a promuovere la sua integrazione, ai sensi della normativa della Regione Toscana, in rapporto con le esigenze di sviluppo del sistema sociale, economico e strutturale regionale.

6. L'università ha sede a Siena. L'università persegue e promuove la collaborazione sinergica con le istituzioni, gli enti, la società del territorio.

7. L'università può promuovere azioni di cooperazione con altri soggetti istituzionali che, anche in sedi diverse, concorrano al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e strategici.

8. L'ateneo è aperto a scambi, accordi e collaborazioni nazionali e internazionali, considerati quali parti costitutive della propria identità e della propria missione.

Art. 4.

Ricerca

1. Le attività formative e culturali dell'ateneo hanno il proprio fondamento nelle attività di ricerca prodotte dalle strutture e dai componenti della comunità universitaria che ne hanno titolo (singolarmente o in gruppo).

2. L'università promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.

3. L'ateneo favorisce le azioni di sistema anche a livello di ricerca, promuovendo il rapporto con le esigenze del territorio regionale e locale, la cooperazione con altri soggetti istituzionali, le sinergie nello sviluppo di attività di ricerca e/o nella loro collocazione entro la programmazione delle singole strutture dell'ateneo, le reti di ricerca soprattutto a livello internazionale.

4. L'università, entro l'ambito definito dalla propria missione, garantisce ai/alle singoli/e componenti e alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie.

5. Nell'ambito dei settori in cui operano e nel rispetto della normativa vigente e del codice etico dell'ateneo, ai singoli professori e ricercatori e alle singole professoresse e ricercatrici, nonché alle altre figure che ne hanno titolo, è garantito l'accesso ai finanziamenti, nonché l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca e della didattica.

6. L'attività di ricerca si sviluppa in accordo con i parametri di valutazione nazionali e internazionali, in ogni caso proteggendo e valorizzando l'autonomia dei ricercatori e delle ricercatrici e l'originalità dei loro percorsi.

7. Le invenzioni e le opere dell'ingegno conseguite nell'ambito dell'università sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo, dal codice etico e/o da appositi regolamenti approvati dagli organi di governo dell'ateneo.

Art. 5.

Didattica, diritto allo studio,
promozione della società della conoscenza

1. L'università riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture nella programmazione e nello svolgimento delle attività didattiche e generalmente formative, entro la programmazione generale e le relative linee stabilite collegialmente dagli organi competenti. Garantisce la libertà di insegnamento ai/alle singoli/e componenti che ne hanno titolo, evitando condizionamenti o limiti nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica. Questa si svolge sempre in rapporto agli obiettivi e secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici e dalla programmazione approvati dagli organi competenti.

2. Le attività didattiche e di terza missione si sviluppano in accordo con i parametri di valutazione nazionale e internazionale, garantendo l'autonomia dei e delle docenti.

3. L'università promuove e favorisce l'integrazione sociale, culturale e linguistica degli studenti e delle studentesse italiani/e e stranieri/e; combatte i pregiudizi di genere, culturali, sociali, religiosi, linguistici e di ogni altro tipo che limitino l'accesso alla conoscenza. L'università adotta la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.

4. L'ateneo promuove le azioni necessarie al sostegno del diritto allo studio dei propri studenti e delle proprie studentesse, favorendo le buone pratiche dell'accoglienza, l'orientamento in tutti i suoi momenti, l'inserimento nel mondo del lavoro, il rispetto della parità dei diritti. Agevola l'accesso ai servizi didattici e la loro frequenza per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge.

5. L'università promuove le attività di tutorato e culturali integrative per agevolare il completamento degli studi da parte degli iscritti e delle iscritte e il rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio.

6. L'università favorisce le politiche di integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e della comunità territoriale.

7. L'università favorisce l'accesso allo studio delle persone in regime di detenzione.

8. L'anno accademico dell'università ha inizio il 1° ottobre e si conclude il 30 settembre.

Art. 6.

Organizzazione

1. Le strutture e i processi di gestione amministrativa sostengono l'identità, la missione generale e le attività dell'ateneo, secondo criteri di trasparenza delle procedure e dei bilanci, qualità, efficacia e efficienza delle azioni, valutazione dei risultati, rendicontazione sociale di quanto realizzato.

2. L'ateneo promuove lo sviluppo della cultura organizzativa per renderla costantemente adeguata alla propria missione, alle sollecitazioni provenienti dal sistema universitario regionale e nazionale, dalla società. Adegua la propria cultura organizzativa alle norme, mantenendo separate le funzioni di indirizzo, gestione e controllo.

L'ateneo, a tal fine, favorisce l'attuazione di innovative modalità gestionali e organizzative.

3. L'università, per il conseguimento dei propri fini, può partecipare a consorzi e istituirne, così come ad associazioni anche temporanee finalizzate a scopi determinati, fondazioni, società di capitale e a tutte le altre forme societarie di diritto privato, in Italia e all'estero, senza sminuire la propria identità pubblica, senza snaturare la primaria missione di strumento per lo sviluppo sociale della conoscenza, senza ledere i livelli di occupazione, l'ampiezza, la qualità e la libertà della ricerca e di tutte le altre attività rientranti nella propria missione.

Eventuali profitti derivanti da tali attività devono essere devoluti a fini istituzionali, e possono, ove deliberato dagli organi di governo, essere indirizzati — nei limiti del 50% — alla premialità del personale, con particolare riconoscimento nei confronti di quello direttamente coinvolto.

4. La gestione amministrativa è rivolta al perseguimento della sana e oculata gestione economica e finanziaria, da considerarsi precondizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'ateneo.

TITOLO 2

LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE, LE FORME DEL GOVERNO

Capitolo 1

LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 7.

I principi generali

1. Le diverse componenti della comunità universitaria partecipano, secondo i vari ruoli e competenze, alla vita e al governo dell'ateneo nelle strutture di loro appartenenza.

2. Per favorire la massima partecipazione, l'ateneo assicura, tramite le strutture e nelle forme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi, la partecipazione alla progettazione, alla gestione e alla realizzazione delle attività.

3. Le forme della partecipazione e del governo della comunità universitaria mirano al rispetto di tutte le opinioni al suo interno, alla valorizzazione del loro apporto alla vita dell'ateneo e si sviluppano secondo principi di reciproco equilibrio.

4. Il voto nelle elezioni degli organi dell'ateneo e entro le strutture è sempre diretto.

5. La rappresentanza degli studenti e delle studentesse, ove prevista secondo le disposizioni di legge, è pari almeno al 15% dei e delle componenti del collegio, con arrotondamento all'unità superiore. In tutti i casi in cui sono previste rappresentanze studentesche elettive, laddove nelle procedure elettorali non si riscontrassero candidature, l'ateneo si impegna a usare ogni strumento possibile e la copertura delle relative posizioni avverrà secondo le specifiche procedure individuate dal regolamento generale di ateneo. Lo stesso avverrà, per le posizioni che resteranno scoperte, laddove il numero di candidature non fosse sufficiente a ricoprire tutte le posizioni di rappresentanza oggetto dell'elezione.

6. L'università promuove la parità di genere nell'accesso alla rappresentanza.

Art. 8.

Le strutture e l'ateneo

1. L'ateneo istituisce e gestisce le strutture per rendere più efficace, efficiente e coerente la propria attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della propria missione.

2. Determina la costituzione delle proprie strutture in maniera che abbiano sempre caratteri di dinamica e flessibile capacità di risposta alle esigenze e richieste provenienti dalla comunità universitaria, dai portatori e detentori di interesse, dalla società, e per favorire il libero sviluppo delle capacità e potenzialità esistenti nell'ateneo stesso.

3. Promuove il coordinamento fra strutture esistenti per favorire l'efficacia, l'efficienza e la coerenza delle azioni, e per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, pur nella salvaguardia dell'autonomia e responsabilità delle singole strutture, nell'intento di perseguire i più elevati livelli di qualità.

4. Mette in atto forme di monitoraggio e di valutazione, tramite gli organi competenti, dell'attività delle strutture in relazione al grado di apporto dato ad esse dai/dalle singoli/e componenti, alle risorse attribuite, agli obiettivi assegnati o autonomamente definiti, ai risultati conseguiti.

Art. 9.

Relazioni sindacali, sicurezza e prevenzione sui luoghi di studio e di lavoro

1. L'ateneo tutela la piena espressione delle libertà sindacali.

Le relazioni sindacali si attuano nelle forme stabilite dalle norme e in ulteriori modalità di consultazione, analisi e elaborazione in rapporto alla specificità dell'ateneo.

2. Valorizza l'azione e le funzioni delle rappresentanze di tutto il personale, mirando alla creazione e al mantenimento di relazioni sindacali in grado di garantire il pieno godimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

3. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza, alla responsabilità, al rispetto e alla trasparenza dei comportamenti delle parti.

4. Le parti operano innanzitutto in vista della migliore erogazione del servizio pubblico.

5. L'università assume come valore fondamentale il benessere lavorativo e di studio nei rispettivi contesti; predispone e mette in atto strategie per garantire la sicurezza, favorire la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro con l'intento di diffondere una adeguata cultura della prevenzione.

6. Garantisce il rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati e di rispetto della *privacy*.
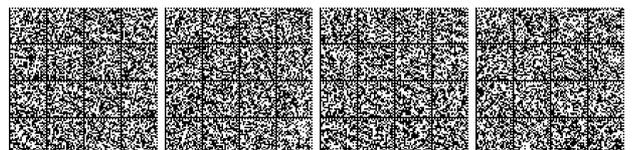
Capitolo 2

LE FORME DEL GOVERNO

Art. 10.

Le forme del governo: i principi generali

1. Il governo dell'ateneo si basa su principi democratici, raccogliendo le istanze che, attraverso le forme della partecipazione, provengono dalla comunità universitaria.

2. Le forme del governo e quelle della partecipazione si attuano secondo criteri di reciproco equilibrio.

3. Il governo dell'ateneo si attua secondo principi di responsabilità, autonomia, trasparenza, visibilità, valutazione, assicurazione della qualità, periodica rendicontazione alla comunità universitaria e ai soggetti referenti a livello nazionale e territoriale nei modi stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ateneo.

4. Le forme del governo dell'ateneo evitano le sovrapposizioni funzionali; mirano al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattico-formativi, culturali, organizzativi, secondo criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza.

5. Gli organi di governo dell'ateneo, svolgendo la propria azione nei limiti della legge, del mandato conferito dallo statuto e dai regolamenti dell'ateneo, hanno il dovere e la responsabilità di promuovere lo sviluppo dell'ateneo e di salvaguardarne l'identità.

6. Le cariche di rettore/rettrice, di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, nonché di direttore/direttrice o coordinatore/coordinatrice degli altri organi collegiali non possono essere ricoperte da chi abbia ricevuto condanne penali definitive per reati dolosi o comunque per i reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, la persona che prevedano la pena accessoria della sospensione o dell'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico, attuando l'identità culturale dell'ateneo, svolge le funzioni generali di proposta, indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo, supervisione e verifica sulle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'ateneo.

2. Svolge attività di indirizzo e controllo della funzionalità delle strutture organizzative in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattici, formativi e culturali dell'ateneo.

3. Opera in relazione con il nucleo di valutazione per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attività di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate.

4. Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e alle studentesse, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

5. Fissa i principi e i criteri per l'organizzazione e la programmazione culturale generale ai fini dell'attività del consiglio di amministrazione e comunque sulla base degli esiti della valutazione del nucleo di valutazione dell'ateneo.

6. Esprime parere obbligatorio sulle proposte del consiglio di amministrazione circa l'istituzione, l'attivazione e la sospensione dei corsi e delle strutture didattiche, di ricerca e di formazione dell'ateneo, secondo le procedure previste dai regolamenti di ateneo.

7. Approva a maggioranza assoluta dei e delle componenti lo statuto e le modifiche di statuto previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni formulate dalla assemblea della comunità universitaria (art. 15, comma 2 dello statuto).

8. Approva a maggioranza assoluta dei e delle componenti il regolamento generale di ateneo, e le sue revisioni, previo parere del consiglio di amministrazione. Approva a maggioranza assoluta dei e delle componenti i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera *c)*, legge n. 240/2010, in materia di didattica e di ricerca, e le loro revisioni, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

9. Approva il regolamento didattico di ateneo previa acquisizione del parere vincolante del consiglio di amministrazione.

10. Approva a maggioranza assoluta dei e delle componenti il codice etico e il codice di comportamento di ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

11. Approva le delibere di cui ai commi 5 e 6 con la presenza di almeno il 75% dei e delle componenti.

12. Esprime un parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per ciò che riguarda le attività di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'ateneo.

13. Fissa i principi e i criteri generali per la programmazione pluriennale, sulla base degli esiti dei processi di valutazione, da proporre al consiglio di amministrazione.

14. Formula le linee di indirizzo sui criteri e sulle modalità di verifica dell'attività di ricerca e didattica del personale impegnato nelle relative strutture.

15. Esprime un parere in merito all'allocazione delle risorse entro il bilancio di previsione annuale e triennale in rapporto alle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali.

16. Esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico d'ateneo d'esercizio.

17. Definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite dagli studenti e dalle studentesse.

18. Delibera la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.

19. Delibera il regolamento dell'assemblea e del consiglio studentesco, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

20. Approva il conferimento delle lauree *ad honorem*, su proposta delle strutture di ateneo responsabili della ricerca e della didattica, da sottoporre alle autorizzazioni prescritte dalla normativa.

21. Può proporre al corpo elettorale, su iniziativa di almeno un terzo dei e delle componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi e delle stesse, a votazione segreta, una mozione di sfiducia al rettore/alla rettrice, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia è avviato dal decano/dalla decana dell'ateneo entro trenta giorni dalla delibera del senato accademico. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale per le elezioni del rettore/della rettrice. I voti sono conteggiati con le modalità previste per le elezioni del rettore/della rettrice.

22. La mozione di sfiducia di cui al comma 19 può essere preceduta da un ammonimento al rettore/alla rettrice, che ha tempo sessanta giorni per proporre agli organi di governo la ridefinizione delle materie oggetto dell'ammonimento.

Se il senato non ritiene adeguati i correttivi proposti dal rettore/dalla rettrice, può decidere di procedere alla mozione di sfiducia.

23. Se il rettore/la rettrice è sfiduciato/a dal corpo elettorale, decade. A seguito della decadenza, il decano/la decana provvede all'indizione delle procedure per l'elezione del nuovo rettore/della nuova rettrice.

24. Ogni anno esprime parere sulla relazione redatta dal rettore/dalla rettrice ai sensi dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 10 ottobre 2008, n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009, n. 1, e sue successive ed eventuali integrazioni e modificazioni.

25. Ogni anno esprime parere sulle attività svolte dal rettore/dalla rettrice e sullo stato dell'università sulla base dei rapporti del nucleo di valutazione.

26. Segnala al decano/alla decana i casi di ipotesi di violazione del codice etico da parte del rettore/della rettrice.

27. Delibera, su proposta del rettore/della rettrice, in merito alle violazioni del codice etico che non ricadono sotto la responsabilità del collegio di disciplina.

28. Seleziona le candidature dei e delle componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 12, commi da 58 a 61.

29. Designa i e le componenti esterni/e del collegio di disciplina di cui al successivo art. 21, comma 2.

30. Il senato accademico nomina i e le componenti del nucleo di valutazione dell'ateneo nei termini indicati al successivo art. 16, previo parere del consiglio di amministrazione.

31. Designa la componente docente del presidio di qualità dell'ateneo scegliendola fra i e le docenti di ruolo, i ricercatori e le ricercatrici, e designa un/una componente scelto/a tra il personale tecnico-amministrativo su proposta del rettore/della rettrice.

32. Approva il regolamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

33. Esprime parere sul conferimento dell'incarico di direttore/direttrice generale.

34. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore/direttrice generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto proposto dal rettore/dalla rettrice e nominato per non più di sei mesi dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

35. Esprime parere obbligatorio in merito alla istituzione dei centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi e alla loro disattivazione.

36. Esprime parere in merito alla nomina e revoca dei direttori/delle direttrici dei centri di ricerca, ricerca e servizi.

37. Delibera in merito ai regolamenti di funzionamento delle strutture di ateneo, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

38. Delibera per quanto di competenza su proposta del rettore/della rettrice, l'annullamento per ragioni di legittimità e procedurali degli atti degli organi non di governo.

40. Propone accordi ed esprime parere sugli accordi dell'ateneo con soggetti esterni per quanto riguarda le attività di ricerca, didattiche, di formazione e culturali.

40. Fissa i criteri di ripartizione degli spazi dell'ateneo.

41. Definisce i criteri e le modalità per l'uso del nome e del logo dell'università da parte di soggetti pubblici e privati.

42. Esprime parere sulla chiamata dei e delle docenti, dei ricercatori e delle ricercatrici su proposta del/dei Dipartimento/i.

43. Esprime parere sul piano triennale del fabbisogno di personale.

44. Esprime parere sui piani di formazione del personale tecnico-amministrativo.

45. Esprime pareri su qualsiasi argomento il rettore/la rettrice ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

46. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti dell'ateneo, dalla legge.

47. Sono fatti salvi i poteri delle strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuiti dallo statuto agli altri organi di governo dell'ateneo e al direttore/alla direttrice generale.

48. Il senato accademico è presieduto dal rettore/dalla rettrice, che lo convoca in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando se ne presenti le necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi e delle sue componenti. La richiesta deve essere scritta e contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La richiesta va inviata dal rettore/dalla rettrice a tutti i senatori accademici e a tutte le senatrici accademiche almeno una settimana prima della convocazione del senato.

49. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore/della rettrice ed è composto da:

rettore/rettrice;

direttore/direttrice di dipartimento o direttori/direttrici di dipartimento (in caso di cambiamenti della normativa nazionale relativa alle strutture deputate alla didattica e alla ricerca nell'ateneo, il/la responsabile o i/le responsabili delle strutture istituite ai sensi della legge);

un/una rappresentante unico/a dei direttori e delle direttrici dei centri di ricerca - ricerca e servizi, eletto/a secondo le modalità previste dal regolamento generale di ateneo;

un/una rappresentante dei professori e delle professoresse di prima fascia;

un/una rappresentante dei professori e delle professoresse di seconda fascia;

un/una rappresentante dei ricercatori e delle ricercatrici di ruolo, nei percorsi con tenure e a tempo determinato;

un/una rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

un/una rappresentante unico dei e delle docenti di lingua italiana e dei collaboratori ed esperti linguistici e delle collaboratrici ed esperte linguistiche (CEL) a tempo indeterminato;

un/una rappresentante unico/a di assegnisti/e e dottorandi/e di ricerca;

due rappresentanti degli studenti e delle studentesse.

50. In caso di motivato impedimento del rettore/della rettrice, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore vicario/dalla pro-rettrice vicaria, che assume le stesse prerogative del rettore/della rettrice.

51. Alle sedute del senato accademico partecipa il direttore/la direttrice generale, con funzione consultiva e di segretario/a verbalizzante, senza diritto di voto, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

52. Le rappresentanze nel senato accademico sono elette secondo le modalità definite nel regolamento generale di ateneo. Qualora non venissero proposte candidature per la rappresentanza studentesca, la copertura delle relative posizioni avverrà secondo le specifiche procedure individuate dallo stesso regolamento.

53. Nelle deliberazioni, in caso di parità prevale il voto del rettore/della rettrice.

54. Il rettore/La rettrice può invitare il pro-rettore vicario/la pro-rettrice vicaria e il coordinatore/la coordinatrice del nucleo di valutazione a partecipare alle sedute del senato accademico, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Se il coordinatore/la coordinatrice del nucleo di valutazione fa istanza motivata di partecipazione alle sedute del senato direttamente o tramite delegati/e interni/e al collegio, vi partecipa alle condizioni indicate.

55. I/Le componenti del senato accademico eletti/e quali rappresentanti, fatta eccezione per i/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse, la cui carica dura due anni, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

56. Il senato accademico decade alla conclusione del regolare mandato del rettore/della rettrice.

57. Le elezioni del senato accademico sono indette dal rettore/dalla rettrice entro venti giorni dalla propria entrata in carica e vanno svolte entro i successivi dieci giorni.

Le elezioni per il rinnovo del senato accademico si svolgono con le modalità previste dal regolamento generale di ateneo.

58. I/Le componenti che non intervengano a due sedute senza giustificati motivi nel corso del medesimo anno solare sono dichiarati/e decaduti/e. La decadenza è pronunciata dal rettore/dalla rettrice.

59. I/Le componenti decaduti/e sono sostituiti/e con le procedure indicate nello statuto e nel regolamento generale di ateneo per la costituzione del senato accademico, e durano in carica fino alla fine del mandato del senato.

Art. 12.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione attua, secondo principi di efficienza, efficacia e di equilibrio finanziario, i principi, i criteri generali, le linee indicate dal senato accademico per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione della ricerca, della didattica, della formazione, delle attività culturali, e della loro organizzazione. È criterio obbligatorio nelle decisioni del consiglio di amministrazione il mantenimento dell'equilibrio del bilancio dell'ateneo.

2. Svolge le funzioni di indirizzo strategico della gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'ateneo, e di controllo sull'apparato amministrativo. Assume le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie, sulla base degli esiti della valutazione operata dagli organi preposti dell'ateneo e nazionali. Può tenere conto delle deliberazioni del senato accademico e delle proposte avanzate dalle strutture di ateneo responsabili della ricerca e della formazione, e dalle aree amministrative.

3. Sovrintende alle attività e alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e, per queste materie, del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.

4. Adotta il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Su proposta del rettore/della rettrice, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del senato accademico, approva il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale, il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e il documento di programmazione triennale secondo la normativa vigente e secondo i procedimenti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'ateneo.

7. Approva il piano triennale del fabbisogno di personale.

8. Approva i piani di formazione del personale tecnico-amministrativo.

9. Trasmette al ministero e al ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale sia il bilancio unico d'ateneo d'esercizio.

10. Delibera, acquisito il parere obbligatorio vincolante del senato accademico, l'attivazione o soppressione di strutture, corsi e sedi, sulla base delle esigenze di sostenibilità finanziaria.

11. Propone al senato accademico l'attivazione o disattivazione di strutture dedicate ad attività di ricerca, didattica, formazione.

12. Richiede al senato accademico di formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e alle studentesse, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera *c)*, legge n. 240/2010.

13. Delibera l'attivazione o disattivazione di tutte le altre strutture organizzative.

14. Esprime parere vincolante sul regolamento didattico di ateneo.

15. Esprime parere sullo statuto e sulle modifiche di statuto.

16. Esprime parere sul regolamento generale di ateneo e sulle sue modifiche.

17. Esprime parere sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera *c)*, legge n. 240/2010 in materia di didattica e di ricerca, e le loro revisioni.

18. Esprime parere sul regolamento dell'assemblea e del consiglio studentesco.

19. Approva il codice etico e codice di comportamento.

20. Esprime parere in merito ai regolamenti di funzionamento delle strutture di ateneo.

21. Conferisce e revoca l'incarico di direttore/direttrice generale su proposta del rettore/della rettrice, sentito il parere del senato accademico, secondo la normativa vigente.

22. Definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del direttore/della direttrice generale, che possono essere modificati in caso di necessità e opportunità.

23. Valuta l'attività del direttore/della direttrice generale su proposta del nucleo di valutazione.

24. In caso di revoca o risoluzione / cessazione anticipata del rapporto di lavoro del direttore/della direttrice generale, nomina chi lo/la sostituisce (comunque per non più di sei mesi).

25. Ha la competenza disciplinare relativamente ai professori e alle professoresse, ai ricercatori e alle ricercatrici universitari/e, nei limiti della legislazione vigente e nel rispetto del principio del giudizio fra pari.

26. Ha la competenza di approvare, su proposta del/dei Dipartimento/i e previa acquisizione del parere non vincolante del senato accademico, e sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture e della relativa copertura finanziaria, la proposta di chiamata di professori e professoresse e di ricercatori e ricercatrici.

27. Assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo e alla relativa copertura finanziaria in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture.

28. Determina i criteri per l'organizzazione delle aree amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici.

29. Delibera la struttura organizzativa dell'università, compresi gli uffici di livello dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente.

30. Stabilisce criteri, linee e principi per la definizione di indicatori e priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa in rapporto agli obiettivi programmatici e sulla base della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione dell'ateneo. A tali criteri, linee e principi si attiene il direttore/la direttrice generale.

31. Delibera, in accordo con le norme contrattuali, l'importo del fondo da destinare al trattamento accessorio per il personale tecnico-amministrativo, dopo avere acquisito la relativa certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti.

32. Approva gli accordi definiti dal senato accademico in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni, nel caso che gli accordi abbiano implicazioni di ordine economico-finanziario, salvo eventuali deleghe di potere di approvazione espressamente riservate alle strutture, oppure ad esse riservate sulla base di linee guida / regolamenti espressamente approvati dal consiglio.

33. Determina, anche in rapporto ai piani pluriennali previsti dalle norme, gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e delle studentesse, acquisito il parere dei/delle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel senato accademico e ispirandosi ai principi della Costituzione.

34. Delibera sugli eventuali oneri derivanti dalle attività autogestite dagli studenti e dalle studentesse, programmate o autorizzate dal senato accademico.

35. Autorizza il rettore/la rettrice a contrarre mutui e prestiti.

36. Ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. Su tale materia valuta le eventuali proposte del rettore/della rettrice e del direttore/della direttrice generale.

37. Determina la misura delle indennità e retribuzioni aggiuntive previste dallo statuto e dalle leggi.

38. Esprime il parere in merito alla nomina e revoca dei direttori/delle direttrici dei centri di ricerca, di ricerca e servizi.

39. Nomina la delegazione di parte datoriale di cui ai CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca.

40. Esprime parere sulla nomina del nucleo di valutazione.

41. Delibera, sentito il collegio dei revisori dei conti, il compenso per i e le componenti esterni/e del nucleo di valutazione.

42. Esprime parere sulla nomina del collegio dei revisori dei conti.

43. Nomina il/la responsabile della prevenzione della corruzione, e della trasparenza.

44. Nomina, su proposta del rettore/della rettrice, i/le rappresentanti dell'università negli enti esterni quando previsto dalla normativa e da accordi sottoscritti.

45. Designa, su proposta del direttore/della direttrice generale, un/una componente scelto/a tra il personale tecnico-amministrativo per il presidio di qualità.

46. Adotta il piano triennale della prevenzione della corruzione, e della trasparenza su proposta del/della responsabile della prevenzione della corruzione, e della trasparenza.

47. Approva la relazione annuale sulla *performance*.

48. Delibera sulle implicazioni finanziarie derivanti dall'uso del nome e del logo dell'università da parte di soggetti pubblici e privati, autorizzando il rettore/la rettrice ai relativi atti.

49. Assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell'ambito della programmazione pluriennale.

50. Adotta deliberazioni in materia di ripartizione degli spazi, nel rispetto dei criteri fissati dal senato accademico.

51. Approva la designazione, nomina e revoca dei/delle rappresentanti dell'università presso enti pubblici e privati proposte dal rettore/dalla rettrice, dagli organi o dalle strutture dell'ateneo.

52. Svolge tutte le azioni necessarie ad attuare le proposte, i principi e i criteri generali determinati dal senato accademico e dalle strutture interessate.

53. Delibera per quanto di competenza su proposta del rettore/della rettrice, l'annullamento per ragioni di legittimità e procedurali degli atti degli organi non di governo.

54. Sono fatti salvi i poteri delle strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuite dallo statuto agli altri organi di governo dell'ateneo e al direttore/alla direttrice generale.

55. Il consiglio di amministrazione è responsabile di fronte al senato accademico e al nucleo di valutazione per le implicazioni e conseguenze finanziarie delle proprie scelte.

56. Svolge le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità dei centri di spesa, e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.

57. Il consiglio di amministrazione è composto nel modo seguente:

il rettore/la rettrice, che lo presiede;

tre componenti dell'Università per stranieri di Siena, di cui uno/una appartenente al personale tecnico-amministrativo, e gli/le altri/e due alle restanti categorie (docenti e ricercatori/ricercatrici), garantendo la comprovata qualificazione scientifico-culturale e l'esperienza gestionale nelle materie di pertinenza del consiglio;

due componenti esterni/e all'Università per stranieri di Siena, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del consiglio, e di esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati;
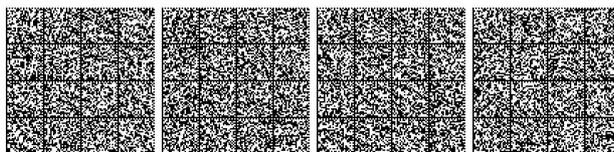
un/una rappresentante degli studenti e delle studentesse eletto/a dagli studenti e dalle studentesse iscritti/e all'università per stranieri secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo. Qualora non venissero proposte candidature per la rappresentanza studentesca, la copertura di questa posizione avverrà secondo le specifiche procedure individuate dallo stesso regolamento.

58. A eccezione del/della rappresentante degli studenti e delle studentesse, le candidature al consiglio di amministrazione sono selezionate dal senato accademico, a votazione segreta, e vanno a costituire due rose, una di interni/e e una di esterni/e, pari al doppio, ove possibile, dei posti da coprire.

59. La selezione dei candidati/delle candidate al consiglio di amministrazione interni/e all'ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico nell'albo *on line* dell'ateneo.

60. La selezione dei candidati/delle candidate al consiglio di amministrazione esterni/e all'ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico almeno nel sito internet dell'ateneo e nell'albo *on line* dell'ateneo.

61. I/Le componenti interni/e vengono quindi eletti/e, tra i nomi presenti nella rosa, dai professori e dalle professoresse, dai ricercatori e dalle ricercatrici e dal personale tecnico-amministrativo. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e dalle professoresse, dai ricercatori e dalle ricercatrici e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. I/Le componenti esterni/e vengono scelti/e, tra i nomi presenti nella rosa, dal rettore/dalla rettrice.

62. Il rettore/La rettrice emana il provvedimento di nomina del consiglio di amministrazione.

63. I/Le componenti del consiglio esterni/e all'ateneo non possono appartenere ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

64. Durante il periodo del loro mandato e nei due anni successivi alla conclusione dello stesso, i/le componenti del consiglio di amministrazione esterni/e all'università non possono intrattenere con l'università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.

65. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore/dalla rettrice di norma una volta al mese o su richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno, di almeno tre componenti, e comunque ogni volta che il rettore/la rettrice lo ritenga opportuno.

66. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza dei/delle presenti.

67. Il rettore/La rettrice può invitare il pro-rettore vicario/la prorettrice vicaria, il coordinatore/la coordinatrice del nucleo di valutazione a partecipare, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.

68. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione.

60. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore/la direttrice generale, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.

70. In caso di assenza o impedimento temporaneo del rettore/della rettrice, il consiglio è presieduto dal pro-rettore vicario/dalla pro-rettrice vicaria, che vi assume temporaneamente le prerogative del rettore/della rettrice.

71. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per il/la rappresentante degli studenti e delle studentesse, che dura in carica due anni. La posizione di consigliere/consigliera di amministrazione è rinnovabile una sola volta.

72. Il consiglio di amministrazione è rinnovato entro trenta giorni dalla costituzione del senato accademico.

73. I/Le componenti che non intervengano a due sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati/e decaduti/e. La decadenza è pronunciata dal rettore/dalla rettrice.

Art. 13.

Rettore/Rettrice

1. Il rettore/La rettrice è il/la rappresentante istituzionale e legale dell'università.

2. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa, coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.

3. Assicura il coordinamento e l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dall'assemblea della comunità universitaria e dagli altri organi di ateneo, ed è responsabile della loro attuazione.

4. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi costituzionali di diritto allo studio e di libertà della ricerca.

5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli organi di governo e dell'ateneo, nonché delle sue strutture didattiche, di ricerca e amministrative.

6. Propone il documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico.

7. Propone il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale, e il bilancio unico d'ateneo d'esercizio.

8. Propone le relazioni sullo stato e la programmazione dell'ateneo in accompagnamento al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale, e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, nonché ogni relazione richiesta dalle Istituzioni centrali e regionali e comunque quelle previste dalle norme.

9. Propone il piano strategico triennale.

10. Propone il direttore/la direttrice generale.

11. Esercita la potestà di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità stabilite dalla legge, nei confronti del personale docente e degli studenti e delle studentesse.

Avvia il procedimento disciplinare, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando motivata proposta.

Esercita la competenza in relazione ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del collegio di disciplina.

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, agisce d'intesa con il direttore/la direttrice generale in materia di violazione del codice etico e del codice di comportamento.

12. Ha la massima autonomia e responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi programmatici approvati dagli organi di governo dell'ateneo; dà direttive al direttore/alla direttrice generale per l'attuazione delle linee di sviluppo organizzativo dell'ateneo; propone l'istituzione di strutture di staff, gruppi di coordinamento, gruppi di lavoro a seconda delle necessità; sviluppa la capacità progettuale dell'ateneo anche proponendo al consiglio di amministrazione (nel rispetto dei regolamenti e fatte salve le attribuzioni delle strutture dotate di autonomia sulla materia) l'allocazione di eventuali risorse non derivanti dal Fondo di finanziamento ordinario.

13. Presiede l'assemblea della comunità universitaria, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

14. Emana lo statuto dell'università, i regolamenti, nonché le loro modificazioni e integrazioni.

15. Il rettore/La rettrice (o un suo delegato/una sua delegata) rappresenta l'ateneo negli organismi nei quali sia prevista la presenza dell'università, in quelli consortili, federativi e in altra forma societaria a livello locale, regionale, nazionale, internazionale. Propone al consiglio di amministrazione i/le rappresentanti dell'università negli enti esterni, quando previsto dalla normativa o da accordi sottoscritti dall'ateneo.

16. Cura, direttamente o tramite un suo delegato o una sua delegata, le relazioni internazionali dell'ateneo.

17. Convoca, previa determinazione dell'ordine del giorno, l'assemblea della comunità accademica, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la consulta dei portatori di interesse, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

18. Ai fini delle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali e di terza missione garantisce l'autonomia alle strutture, ai professori e alle professoresse, ai ricercatori e alle ricercatrici, agli assegnisti e alle assegniste di ricerca, ai dottorandi e alle dottorande e alle altre figure previste dalle norme, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento, assicurando la coerenza delle loro azioni con le finalità istituzionali dell'università.

19. Garantisce la corretta applicazione delle deliberazioni degli organi e delle norme relative agli ordinamenti didattici, allo statuto e ai regolamenti.
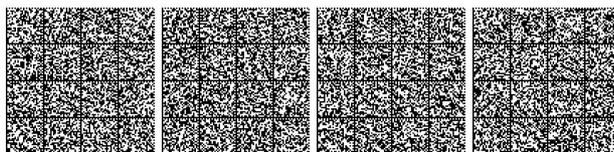
20. Presenta, almeno una volta all'anno, alla consulta dei portatori di interesse una relazione sullo stato dell'ateneo e sull'utilizzazione delle risorse.

21. Presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al nucleo di valutazione, al Ministero una relazione sulla propria attività generale e sullo stato dell'ateneo ai sensi della legge n. 1/2009.

22. Presenta relazioni su specifici argomenti ogni volta che sia richiesto da almeno 4 componenti del senato accademico e/o 2 componenti del consiglio di amministrazione, nonché su richiesta dei/delle presidenti o di singoli/e componenti del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, secondo le modalità stabilite nel presente statuto e nel regolamento generale d'ateneo.

Sulle relazioni del rettore/della rettrice gli organi esercitano la propria facoltà di monitoraggio e valutazione.

23. Conferisce i titoli di studio conseguiti dagli studenti e dalle studentesse dell'ateneo.

24. Stipula convenzioni e contratti, salvo eventuali deleghe attribuite ai/alle responsabili delle singole strutture dell'ateneo, nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto, dai regolamenti generali dell'ateneo e della singola struttura.

25. Presiede e integra la delegazione di parte datoriale in sede di contrattazione integrativa di ateneo.

26. Ha potere di annullamento, per ragioni di legittimità o procedurali, degli atti degli organi non di governo e delle strutture dell'università. La decisione è presa sentito il parere degli organi o delle strutture interessate e avuta l'approvazione, per quanto di competenza, da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

27. Nomina e rimuove, sentito il parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i direttori/le direttrici dei centri di ricerca, di ricerca e servizi.

I direttori/Le direttrici sono scelti/e secondo criteri di competenza nelle attività delle strutture.

28. Adotta, in caso di necessità e/o urgenza, i provvedimenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione (ed eventualmente anche di altri organi e strutture), riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

29. Nomina, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, i revisori dei conti secondo le modalità stabilite dalla legge.

30. Acquisito il parere del consiglio di amministrazione, propone al senato accademico la nomina del nucleo di valutazione dell'ateneo, secondo le modalità stabilite dalla legge.

31. La funzione di rettore/rettrice è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'ateneo, salvo deroghe approvate da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione per casi eccezionali e comunque temporanei.

32. Il rettore/La rettrice nomina un pro-rettore vicario/una pro-rettrice vicaria, scegliendolo/a fra i professori e le professoresse di ruolo di prima fascia a tempo pieno.

Il pro-rettore vicario/La pro-rettrice vicaria sostituisce il rettore/la rettrice nei casi di impedimento o assenza, avendo la potestà di sottoscrizione degli atti.

33. Su proposta del rettore/della rettrice, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e in accordo con le normative vigenti, al pro-rettore vicario/alla pro-rettrice vicaria può essere erogata un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa.

34. Il rettore/La rettrice può nominare pro-rettori/pro-rettrici, delegati/e e consiglieri/e per specifiche funzioni.

Può costituire uno staff di supporto tecnico-scientifico in relazione a specifiche competenze.

Può nominare un coordinatore/una coordinatrice dello staff.

35. Ha diritto a un compenso aggiuntivo la cui base è stabilita dal consiglio di amministrazione, in accordo con le normative vigenti e in relazione alle disponibilità di bilancio.

36. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dal codice etico e codice di comportamento di ateneo, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri organi.

Art. 14.

Elezione del rettore/della rettrice

1. Entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore/della rettrice in carica, il decano/la decana indice le elezioni del nuovo rettore/della nuova rettrice.

Il rettore/La rettrice è eletto/a fra i professori e le professoresse di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Università per stranieri di Siena e presso le altre università italiane.

Dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

Nel caso in cui riceva la sfiducia ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, il rettore/la rettrice decade e il decano/la decana indice nuove elezioni.

Il nuovo rettore/La nuova rettrice rimane in carica per la intera durata del mandato prevista dalla legge.

Hanno elettorato attivo le seguenti categorie di appartenenti alla comunità universitaria:

a) i professori e le professoresse di prima e seconda fascia;

b) i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato e determinato;

c) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, inclusi i e le docenti di lingua italiana e i collaboratori ed esperti linguistici e le collaboratrici ed esperte linguistiche a tempo indeterminato;

d) gli assegnisti e le assegniste di ricerca;

e) i dottorandi e le dottorande di ricerca;

f) gli studenti e le studentesse iscritti/e ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione.

I voti espressi dalla categoria *c)* hanno peso ponderato, che corrisponde complessivamente al 70% della somma dei voti esprimibili da professori e professoresse, ricercatori/ricercatrici.

I voti espressi dalle categorie *d)* ed *e)* hanno peso ponderato corrispondente complessivamente a un decimo di ciascuna categoria e comunque entro il limite del 7% dei voti esprimibili dalle categorie *a)*, *b)*, *c)*.

I voti espressi dalla categoria *f)* hanno peso ponderato e corrispondono al 5% dei voti esprimibili dalle categorie precedenti.

2. I/Le candidati/e a rettore/rettrice devono presentare le proprie candidature all'assemblea della comunità universitaria, appositamente convocata dal recano/dalla decana, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

3. I candidati e le candidate devono presentare all'assemblea, in modo ufficiale e vincolante, il nome del pro-rettore vicario/della pro-rettrice vicaria e il programma strategico di mandato.

Il programma deve specificare analiticamente gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere, con una definizione più accuratamente particolareggiata per i primi due anni di mandato.

Sulla realizzazione del programma e degli obiettivi in esso previsti si applicherà la valutazione del senato accademico ai fini della mozione di sfiducia prevista dalla legge n. 240/2010.

4. Le votazioni delle prime due tornate per l'elezione del rettore/della rettrice sono valide se votano i due terzi degli aventi diritto al voto. La terza votazione è valida se vota almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso contrario le votazioni sono nulle.

Il calcolo del quorum avviene sul numero di voti e non su quello dei e delle votanti, e cioè sui voti al netto del peso ponderato.

5. Nelle prime tre votazioni, da svolgersi nell'arco di tre giorni, il rettore/la rettrice è eletto/a a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Se nessun candidato/nessuna candidata risulta eletto/a, si procede al ballottaggio fra i/le due che nella votazione della terza tornata hanno riportato il maggior numero dei voti.

La convocazione elettorale per la quarta e ultima votazione è indetta dal decano/dalla decana entro tre giorni lavorativi dalla precedente.

Al ballottaggio, risulta eletto il/la candidato/a che ottiene il maggior numero dei voti espressi.

6. Il decano/La decana è presidente del seggio elettorale e procede alla proclamazione dell'eletto/a, previa verifica della regolarità degli atti.

7. Il rettore/La rettrice, nominato/a secondo quanto prescritto dalla normativa, entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
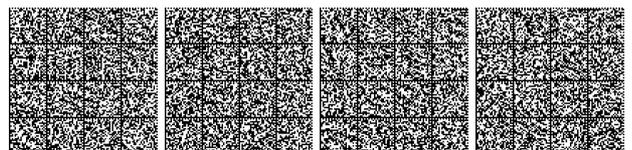
Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore/della precedente rettrice, il rettore/la rettrice assume la carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi sei anni.

Art. 15.
Assemblea della comunità universitaria

1. L'assemblea della comunità universitaria è composta da tutto il personale strutturato e da quello con rapporto contrattuale di durata almeno annuale e dagli studenti.

2. L'assemblea discute su argomenti di rilevanza generale per la vita dell'ateneo e formula indicazioni circa le modifiche dello statuto. Di tali indicazioni il senato accademico tiene motivatamente conto. L'assemblea della comunità universitaria discute e propone in merito alle attività dell'università in base a una relazione del rettore/della rettrice.

3. L'assemblea della comunità universitaria è convocata di norma almeno una volta ogni anno accademico dal rettore/dalla rettrice, che la presiede.

4. L'assemblea è convocata, inoltre, per la presentazione delle candidature per l'elezione del rettore/della rettrice. A tal fine l'assemblea è convocata e presieduta dal decano/dalla decana dei professori e delle professoresse di prima fascia.

5. L'assemblea è convocata dal rettore/dalla rettrice entro trenta giorni dalla richiesta — contenente l'argomento o gli argomenti da trattare — sottoscritta da almeno un terzo del personale docente e ricercatore o da almeno un terzo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

6. La convocazione, recante l'ordine del giorno, è effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno venti giorni di anticipo.

7. Il direttore/La direttrice generale ha le funzioni di segretario/a verbalizzante dell'assemblea.

Art. 16.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione dell'Università per stranieri di Siena svolge le funzioni di valutazione interna preliminare, *in itinere* e *ex post*, previste dalla normativa secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con i parametri utilizzati dagli organi di valutazione esterna all'ateneo.

2. Opera in piena autonomia rispetto agli organi di governo dell'ateneo, ai quali riferisce periodicamente i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'università.

3. In particolare, verifica, anche analizzando i costi e i rendimenti:

la fattibilità, la sostenibilità e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi;

la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui alla legge n. 240/2010;

l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e dai/dalle loro afferenti, nonché da tutte le altre strutture deputate alla ricerca;

la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010;

l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse; i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di ricerca e formazione, nonché dai/dalle singoli/e afferenti; l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle attività dell'università.

4. Determina i criteri e i parametri per la sua attività di valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture.

A tal fine sono attribuite al nucleo le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della *performance* individuale e organizzativa.

5. Opera in relazione con tutti gli organi dell'ateneo per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attività di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

6. Verifica l'andamento della *performance* rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento.

7. Esprime parere vincolante sull'adozione del sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

8. Svolge la funzione di misurazione e valutazione della *performance* di ciascuna struttura amministrativa nonché la proposta di valutazione annuale dei/delle dirigenti di vertice.

9. Valida la relazione annuale sulla *performance* approvata dal consiglio di amministrazione.

10. Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione, e della trasparenza e quelli indicati nel piano della *performance*, valutando altresì l'adeguatezza degli indicatori.

11. Verifica, anche ai fini della validazione della relazione annuale sulla *performance*, che i piani triennali di prevenzione della corruzione, e della trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performances* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

12. Il nucleo, nell'espletamento delle proprie attività, acquisisce anche le indicazioni prodotte dal senato accademico e dall'assemblea degli studenti e delle studentesse.

13. Effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonché dei servizi e delle strutture per gli studenti.

14. Il nucleo di valutazione è formato da cinque componenti, di cui tre esterni/e all'ateneo.

I/Le componenti interni/e all'ateneo — uno studente/una studentessa e un professore/una professoressa di ruolo a tempo pieno — non possono ricoprire nessun altro incarico accademico.

I/Le componenti esterni/e rispondono a un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse rivolto a soggetti di elevata qualificazione professionale.

Dopo un vaglio dei requisiti richiesti da parte del senato accademico, che può determinare anche l'esclusione di una o più domande dalla rosa dei candidati/delle candidate che rispondono all'avviso, un/una componente esterno/a è designato/a dal rettore/dalla rettrice come coordinatore/coordinatrice, due componenti esterni/e e il professore/professoressa interno/a sono eletti/e dal senato accademico nella sua prima seduta fra due rose proposte dal rettore/dalla rettrice pari, dove possibile, a un numero aumentato almeno del 50% di candidature. Per la costituzione della rosa interna, il rettore/la rettrice può emanare apposito avviso. Lo/La studente/studentessa è eletto/a dagli studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di studio.

Le modalità di elezione dei/delle componenti del nucleo da parte del senato sono determinate dal regolamento generale di ateneo.

I/Le componenti sono nominati/e dal senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

Il nucleo dura in carica tre anni ed è rinnovabile, sia per intero, sia parzialmente. Il/La rappresentante degli studenti e delle studentesse dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.

15. I/Le componenti del nucleo di valutazione devono avere come requisito il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo oggetto della missione dell'ateneo, nei processi strategici di programmazione delle attività di ricerca e formative, nel rapporto fra Istituzioni universitarie e altri soggetti sociali, e nelle pratiche della valutazione dei processi di ricerca, culturali e formativi anche in ambito non accademico, da comprovare mediante presentazione di curricoli, nei modi previsti dal regolamento generale di ateneo. I curricoli sono pubblicati sul sito di ateneo almeno dieci giorni prima della data della riunione del senato convocata per la nomina del nucleo.

16. Il coordinatore/La coordinatrice del nucleo di valutazione è designato/a dal rettore/dalla rettrice ed appartiene alla componente del nucleo esterna all'ateneo.

17. Il nucleo di valutazione è istituito con decreto rettorale.

18. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore/della coordinatrice, il nucleo è coordinato da un/una componente eletto/a dai/dalle componenti del nucleo.

19. Durante il periodo del loro mandato e per un anno successivo alla conclusione dello stesso, i/le componenti esterni/e del nucleo non possono intrattenere con l'università alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.
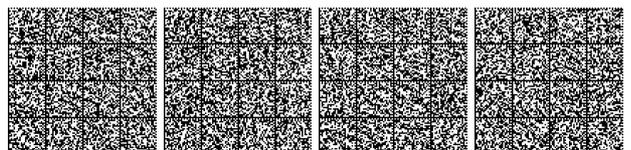
20. I/Le componenti esterni/e del nucleo hanno diritto a un compenso, stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori dei conti.

21. Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente. Il personale delle strutture dell'ateneo deve rispondere al nucleo di valutazione fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al nucleo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

22. L'ateneo garantisce al nucleo le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, compatibilmente con le risorse disponibili.

23. Su invito del rettore/della rettrice o su richiesta del coordinatore/della coordinatrice del nucleo, il coordinatore/la coordinatrice stesso/a può partecipare, con funzione consultiva e senza influenza sul numero legale, alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della consulta dei portatori di interesse, nonché a tutte le sedute degli organi delle strutture dell'ateneo, con le stesse modalità.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'università è costituito il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione, e attesta la corrispondenza del bilancio unico d'ateneo d'esercizio alle risultanze della stessa. Redige apposita relazione che accompagna, con valore vincolante, la proposta di deliberazione del bilancio unico d'ateneo d'esercizio. Esprime parere vincolante sul bilancio preventivo.

3. Certifica il fondo da destinare al trattamento accessorio per il personale tecnico-amministrativo.

4. Il collegio adempie ai doveri e esercita i poteri previsti dalla normativa vigente e dai principi contabili.

5. I pareri del collegio dei revisori dei conti sono portati dal rettore/dalla rettrice alla discussione del consiglio di amministrazione.

6. Il collegio è composto da tre componenti effettivi/e e due supplenti.

7. Uno/Una fra i/le componenti effettivi/e, con funzioni di presidente, è scelto/a dal rettore/dalla rettrice tra i magistrati e le magistrate amministrativi/e e contabili o gli avvocati e le avvocate dello Stato; uno/una effettivo/a e uno/una supplente sono designati/e dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno/una effettivo/a e uno/una supplente sono designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

8. Il collegio è nominato acquisito il parere del consiglio di amministrazione con decreto rettorale, dura in carica quattro anni solari ed è rinnovabile una sola volta. Al termine di due eventuali mandati, i/le componenti non sono immediatamente rinominabili.

9. Gli e le appartenenti al personale dipendente dell'Università per stranieri di Siena non possono far parte del collegio dei revisori dei conti.

10. Almeno due componenti effettivi/e del collegio devono essere iscritti/e al registro dei revisori contabili.

11. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione.

12. L'ateneo garantisce ai e alle componenti del collegio l'accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

13. Nel caso in cui riscontri irregolarità nella gestione dell'ateneo, il collegio ne riferisce immediatamente al rettore/alla rettrice e al consiglio di amministrazione.

14. Al collegio viene erogato un compenso deliberato dal consiglio di amministrazione previsto dalla normativa vigente.

Art. 18.

Il presidio di qualità di ateneo

1. Il presidio di qualità di ateneo cura lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità, sulla base degli indirizzi formulati dagli organi di governo, garantendo il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonché all'esterno.

2. In particolare il presidio di qualità:

a) coordina e supporta le procedure di assicurazione della qualità a livello di ateneo (corsi di studio, dottorati e Dipartimenti);

b) raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi che quantitativi, e ne cura la diffusione;

c) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità dei corsi di studio e di dottorato dell'ateneo prescritte dalla normativa statale, monitorandone le attività periodiche di riesame;

d) monitora le azioni intraprese a correzione dei problemi emersi dai rapporti di riesame dei corsi di studio, dalle relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti o dai rapporti del nucleo di valutazione, valutando l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;

e) sovrintende al monitoraggio delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e delle studentesse, dei laureandi e delle laureande, dei laureati e delle laureate, dei dottorandi e delle dottorande e dei dottori e delle dottoresse di ricerca;

f) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni e sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per la ricerca;

g) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni e sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità della terza missione;

h) attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'ateneo;

i) promuove azioni di formazione all'assicurazione della qualità di docenti, studenti e studentesse e personale tecnico-amministrativo;

l) assicura lo scambio di informazioni con il nucleo di valutazione e verso l'esterno;

m) organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione formale;

n) monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate in occasione delle procedure di accreditamento.

3. Il presidio è composto da:

almeno tre docenti esperti/e di assicurazione della qualità, nominati con decreto del rettore/della rettrice, su designazione del senato accademico;

almeno un/una rappresentante degli studenti e delle studentesse indicato/a dal consiglio degli studenti e delle studentesse;

almeno due componenti del personale tecnico-amministrativo esperti/e di assicurazione della qualità e di gestione dei flussi informativi, designati/e uno/a dal senato accademico su proposta del rettore/della rettrice e uno/a dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore/della direttrice generale.

4. Il presidio di qualità è presieduto da un professore/una professoressa di ruolo dell'ateneo scelto/a tra i/le docenti componenti. Il mandato dei/delle componenti dura tre anni, ad eccezione del mandato del/della rappresentante degli studenti e delle studentesse che ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

5. Il presidio ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente. Il personale delle strutture dell'ateneo risponde al presidio della qualità fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al presidio per lo svolgimento dei suoi compiti di monitoraggio e gestione dei flussi informativi interni fra le strutture interessate ed esterni.

6. Su invito del/della presidente o su richiesta degli interessati/delle interessate, il direttore/la direttrice generale, il direttore/la direttrice di Dipartimento o i direttori/le direttrici di Dipartimento possono partecipare, con funzione di uditori/uditrici, alle sedute del presidio.
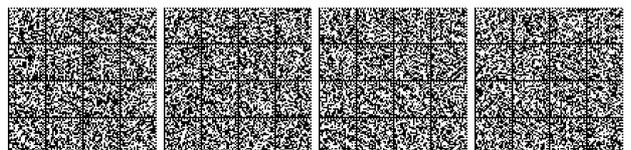
Capitolo 3

GLI ORGANI DI ATENEO

Art. 19.

Consulta dei portatori di interesse

1. Presso l'Università per stranieri di Siena è costituita, con decreto rettorale, la consulta dei portatori di interesse.

2. La consulta dei portatori di interesse rappresenta un permanente collegamento dell'ateneo con il contesto istituzionale, sociale e economico di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, nonché con la programmazione a livello nazionale dei processi di internazionalizzazione del Paese, in una proiezione globale.

3. Svolge la funzione di rappresentanza degli enti di riferimento e sostiene presso di questi le attività dell'università.

4. Svolge funzioni consultive e di verifica della pertinenza dell'azione dell'università nei confronti delle esigenze del territorio locale sul quale insiste l'ateneo, così come della missione istituzionale nazionale dell'ateneo (nelle forme sancite dalla legge e dallo statuto), anche in vista dell'inserimento dei laureati e delle laureate nel mondo del lavoro.

5. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell'ateneo nel territorio e in tutti i contesti nazionali e internazionali dove sia presente il sistema lingua-cultura-economia-società italiano.

6. Contribuisce alla programmazione e alla realizzazione delle attività scientifiche, didattiche e di trasferimento di conoscenze e di competenze dell'università attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario.

7. Alla consulta dei portatori di interesse partecipano, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo:

il rettore/la rettrice, che la presiede;

il direttore/la direttrice generale;

il direttore/la direttrice di Dipartimento o i direttori/le direttrici di Dipartimento, o loro delegati/e;

il sindaco/la sindaca di Siena o un suo delegato/una sua delegata;

il/la presidente della Provincia di Siena o un suo delegato/una sua delegata;

un/una rappresentante della giunta regionale Toscana;

un/una rappresentante dell'Università degli studi di Siena;

un/una rappresentante del Ministero dell'università;

un/una rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

un/una rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

un/una rappresentante del Ministero degli interni;

rappresentanti delle istituzioni culturali straniere in Toscana;

un/una rappresentante dell'Azienda regionale per il diritto allo studio;

un/una rappresentante degli studenti e delle studentesse dell'Università per stranieri di Siena indicato/a dal consiglio degli studenti e delle studentesse;

un/una rappresentante delle organizzazioni sindacali;

un/una rappresentante del sistema scolastico e formativo a livello provinciale o regionale;

rappresentanti dell'arcidiocesi di Siena, e di altre diocesi;

un/una rappresentante dell'Opera metropolitana di Siena;

un/una rappresentante della Pinacoteca nazionale di Siena;

rappresentanti di realtà religiose diverse dalla cattolica;

rappresentanti del mondo dell'editoria;

un/una rappresentante dell'associazione degli industriali della Provincia di Siena;

un/una rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato di Siena;

un/una rappresentante dell'associazione *ex* alunni dell'ateneo;

rappresentanti dell'associazionismo locale;

un/una rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

un/una rappresentante del sistema bancario locale, scelto fra gli istituti di maggiore rilievo nel territorio;

un/una rappresentante del magistrato delle contrade;

un/una rappresentante del consiglio provinciale dei migranti;

rappresentanti delle Istituzioni culturali senesi;

rappresentanti delle aziende dei servizi pubblici senesi (max *due)*;

rappresentanti delle strutture di coordinamento fra le associazioni di migranti o operanti nel settore delle migrazioni della Provincia di Siena;

rappresentanti di altre istituzioni locali, nazionali o straniere che operino nel campo di intervento dell'ateneo;

altri portatori di interesse via via individuati.

8. Fanno parte della consulta dei portatori di interesse i/le rappresentanti di altri enti e Istituzioni pubblici o privati che abbiano sostenuto l'ateneo con un contributo pari ad almeno l'1% del FFO.

9. Il rettore/La rettrice può invitare alle sedute della Consulta dei portatori di interesse il coordinatore/la coordinatrice del nucleo di valutazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Il coordinatore/La coordinatrice del nucleo di valutazione può richiedere la partecipazione alle sedute della consulta dei portatori di interesse alle stesse precedenti condizioni.

10. La consulta dei portatori di interesse svolge le funzioni previste dalla legge per i comitati di indirizzo dei corsi di studio. A tal fine può costituire gruppi di lavoro, in modo da favorire il dialogo fra la domanda proveniente dal mondo della produzione e l'offerta formativa dell'ateneo.

11. La consulta dei portatori di interesse è convocata dal rettore/dalla rettrice almeno una volta l'anno.

12. La consulta dei portatori di interesse dura in carica quattro anni e i suoi e le sue componenti sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Gli enti esterni di provenienza dei rispettivi e delle rispettive rappresentanti nella consulta possono cambiare, a loro insindacabile giudizio, i/le rappresentanti stessi/e mediante apposita comunicazione al rettore/alla rettrice.

Art. 20.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (CUG).

La composizione e l'attività del comitato sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.

2. Il CUG promuove le pari opportunità per tutti i e le componenti della comunità universitaria, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione.

Il comitato promuove in particolare la parità effettiva di diritti e di opportunità fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e di studio, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle.

Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità.

Promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale, anche tese al monitoraggio della materia entro e fuori l'ateneo.

3. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.

4. Promuove l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

5. Ha, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

6. Si impegna nel promuovere l'applicazione e l'attuazione delle direttive dell'Unione europea sulla materia.

7. Stabilisce rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità a livello nazionale e internazionale.

8. Esprime parere sui piani di formazione del personale tecnico-amministrativo.

9. Esprime parere sul sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

10. Esprime parere sulla riorganizzazione delle strutture amministrative.

11. È composto in modo variabile da appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo.

12. È formato per il 50%, ai sensi della relativa normativa, per nomina sindacale fra il personale interno all'ateneo.

Per la restante componente, il rettore/la rettrice nomina un proprio delegato/una propria delegata o consigliere/consigliera alla materia, che fa parte di diritto del CUG. La restante parte è eletta fra le diverse categorie di personale docente e ricercatore secondo modalità stabilite nel regolamento generale di ateneo.

13. A tale composizione e a seguito di procedura elettorale stabilita dal regolamento generale di ateneo si aggiunge una rappresentanza studentesca pari al 15% almeno dei e delle componenti del comitato. I e le rappresentanti degli studenti e delle studentesse partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni direttamente inerenti il rapporto di lavoro e la sua organizzazione anche in funzione del relativo benessere.

14. Il/La presidente viene eletto/a nella prima seduta plenaria successiva al decreto rettorale di nomina dei/delle componenti del comitato stesso, convocata dal rettore/dalla rettrice e presieduta dal rettore/dalla rettrice o suo delegato/sua delegata.

Il/La presidente del comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.

15. Il/La presidente segnala al rettore/alla rettrice eventuali casi di discriminazione e di molestia sessuale per l'avvio dell'azione disciplinare presso il collegio di disciplina.

Il rettore/La rettrice ha l'obbligo di portare il caso al collegio di disciplina.

16. L'ateneo sostiene l'attività del CUG dotandolo delle opportune strutture e risorse, compatibilmente con le risorse disponibili.

17. Il CUG rimane in carica quattro anni, salvo che per la rappresentanza studentesca, che rimane in carica due anni. I/Le componenti del CUG possono essere rinnovati/e consecutivamente una sola volta.

18. Il CUG può dotarsi di un proprio regolamento, approvato dal senato accademico.

Art. 21.

Collegio di disciplina

1. L'università istituisce un collegio di disciplina, che svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti di professori/ professoresse, ricercatori/ricercatrici, ed esprime in merito parere conclusivo.

2. Il collegio è costituito da nove componenti effettivi/e e da tre supplenti in un ragionevole equilibrio di genere, tutti in regime di tempo pieno, ripartiti in numero eguale tra professori/professoresse di prima fascia, professori/professoresse di seconda fascia e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato (in assenza, questi ultimi potranno essere sostituiti da ricercatori/ricercatrici a tempo determinato, purché con ancora due anni di contratto da svolgere). Di essi, un professore/una professoressa di prima fascia, due professori/professoresse di seconda fascia e due ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato sono designati/e dal senato accademico tra il personale in servizio presso altri atenei, ove possibile, e sono nominati/e con decreto rettorale. I/Le rimanenti componenti effettivi/e e i supplenti sono eletti/e e nominati/e con decreto rettorale; l'elettorato attivo è attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, ai professori e professoresse di prima fascia, professori e professoresse di seconda fascia e ricercatori e ricercatrici in servizio presso l'università, e l'elettorato passivo è attribuito, tra i/le medesimi/e docenti, a quelli/e che siano a tempo pieno.

Il collegio sceglie il/la proprio/a presidente, preferibilmente tra i/le componenti esterni/e.

3. I/Le componenti del collegio restano in carica per quattro anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore/alla rettrice, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il rettore/la rettrice ovvero un suo delegato/una sua delegata, nonché il professore/la professoressa o il ricercatore/la ricercatrice sottoposto/a ad azione disciplinare, eventualmente assistito/a da un difensore di fiducia. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente rispetto a quella del/della docente sottoposto/a ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti e delle studentesse, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il rettore/La rettrice è tenuto/a a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

8. Sulle violazioni del codice etico che non ricadono sotto la responsabilità del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore/della rettrice, il senato accademico.

9. Nei casi di ipotesi di violazione del codice etico da parte del rettore/della rettrice, il potere di iniziativa spetta al decano/alla decana.

Art. 21-*bis*.

Consigliere di fiducia/Consigliera di fiducia

1. L'università nomina un consigliere/una consigliera di fiducia deputato/a a fornire assistenza e consulenza a sostegno di studenti e studentesse, docenti e personale tecnico-amministrativo in materia di molestie sessuali o morali, *mobbing* o altre forme di discriminazione in attuazione delle previsioni del codice.

2. È figura nominata dal rettore/dalla rettrice, previa selezione pubblica, sulla base di competenze e professionalità che la rendono idonea alle funzioni di ascolto qualificato, consulenza e assistenza. Il suo mandato, della durata di due anni, può essere confermato solo per un secondo biennio.

3. Il consigliere/La consigliera di fiducia opera nell'esclusivo rispetto della legge e nell'interesse di chi ha subito molestie o discriminazioni, ha come referente il rettore/la rettrice, agisce in piena autonomia e nella massima riservatezza nell'adempimento delle sue funzioni, può accedere agli atti e ai documenti dell'amministrazione, può ascoltare testimoni e metterli a confronto, e può avvalersi, previa autorizzazione, di consulenti e della collaborazione di esperti/e.

4. Presenta ogni anno una relazione sulla propria attività al rettore/alla rettrice e al comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (CUG) rispettando l'anonimato delle persone.

5. Il consigliere/La consigliera di fiducia può essere revocato/a, con motivato decreto rettorale, nel caso di gravi inadempienze, omissioni, ritardi o violazioni agli obblighi di imparzialità, correttezza e riservatezza nello svolgimento delle sue funzioni.
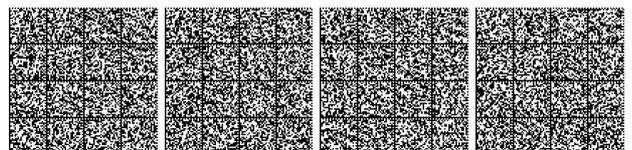
Art. 22.

Osservatorio sulla precarietà

1. L'osservatorio sulla precarietà ha compiti di monitoraggio, consultivi e propositivi nell'ambito delle tematiche riguardanti i contratti di lavoro precari presenti in ateneo.

2. L'osservatorio sulla precarietà è costituito da sei componenti, come di seguito indicati, il cui mandato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta:

tre componenti designati/e tra il personale interno dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ateneo;

due componenti eletti/e tra i dottorandi e le dottorande, gli assegnisti e le assegniste, i/le docenti a contratto, i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento interno;

un/una componente designato/a dal rettore.

3. L'osservatorio sulla precarietà adotta un regolamento interno sul proprio funzionamento, approvato dal senato accademico.

4. Redige annualmente il bilancio della precarietà, il quale viene trasmesso ai consigli di Dipartimento dell'ateneo, al senato accademico e al consiglio di amministrazione e viene reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'ateneo.

5. Esprime parere obbligatorio non vincolante sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Capitolo 4

FORME DI RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Art. 23.

Principi generali

1. L'ateneo assicura una rappresentanza degli studenti e delle studentesse ogni volta che sia richiesto dalla legge negli organi di governo/organi e comunque in tutti gli organismi che trattano materie pertinenti la condizione studentesca e/o coinvolgono gli studenti e le studentesse, e comunque in quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettera *f)* - senato accademico, *i)* - consiglio di amministrazione e *q)* - nucleo di valutazione della legge n. 240/2010, nonché dall'art. 2, comma 2, lettere *f)* - Dipartimenti e *g)* - commissione paritetica della legge n. 240/2010, in misura non inferiore al 15%, arrotondata all'unità superiore. La durata dei mandati delle rappresentanze studentesche è biennale e rinnovabile una sola volta.

Possono far parte della rappresentanza studentesca solo coloro che sono iscritti/e all'Università per stranieri di Siena.

La rappresentanza degli studenti e delle studentesse deve vedere garantita, per quanto possibile, la parità di genere.

Ciascuno studente e ciascuna studentessa non può essere eletto/a rappresentante in più di un organo.

Qualora non venissero proposte candidature per la rappresentanza studentesca, la copertura delle relative posizioni avverrà secondo specifiche procedure individuate dal regolamento generale di ateneo.

2. A garanzia della consapevole partecipazione degli studenti e delle studentesse alla vita dell'ateneo, e come misure di tutela della rappresentanza studentesca, è riconosciuta agli studenti stessi e alle studentesse stesse, nel rispetto della vigente normativa, in accordo con l'art. 2, comma 2, lettera *i)* della legge n. 240/2010, la possibilità di accesso agli atti necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi/e attribuiti.

3. In ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g)* della legge n. 240/2010, è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio delle materie riguardanti la condizione degli studenti e delle studentesse iscritti/e all'ateneo, in accordo alle leggi vigenti.

4. L'ateneo sostiene le associazioni apolitiche e aconfessionali degli studenti e delle studentesse, purché favoriscano il dialogo fra studenti/studentesse per la migliore partecipazione alla vita universitaria e per la crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale ed economica degli studenti e delle studentesse dell'università. A tal fine l'ateneo mette a disposizione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, fondi per assicurare la partecipazione degli studenti e delle studentesse alla vita dell'università.

5. L'università si dota, se ne è priva e comunque all'entrata in vigore del presente statuto, di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse, redatta nell'ambito dell'assemblea degli studenti e delle studentesse e approvata dal senato accademico. L'assemblea può sottoporre a revisione la carta eventualmente esistente.

La carta stabilisce i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee studentesche, il numero dei e delle presenti necessario per la loro validità, il diritto di tutti gli studenti e di tutte le studentesse a parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la natura democratica del dibattito e delle decisioni.

Il senato accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma.

Art. 24.

Assemblea degli studenti

1. È istituita l'assemblea degli studenti e delle studentesse dell'Università per stranieri di Siena.

2. L'assemblea svolge funzioni consultive, propositive, di verifica e di valutazione sulle materie riguardanti la condizione degli studenti e delle studentesse iscritti/e all'ateneo; a tal fine può istituire proprie articolazioni interne. L'università provvede ai mezzi e alle strutture idonee all'espletamento dei compiti dell'assemblea.

3. L'assemblea, appositamente convocata, redige e approva il proprio regolamento interno e lo sottopone agli organi per quanto di competenza. Il regolamento è aderente ai principi segnati dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.

4. L'assemblea e le sue articolazioni sono convocate da uno o più rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti/e negli organi, oppure autoconvocate nelle forme e nei modi previsti dal regolamento interno, previa comunicazione da presentare al rettore/alla rettrice almeno sette giorni prima della data prevista dell'assemblea. A seguito di tale comunicazione l'ateneo assegna un luogo idoneo per lo svolgimento dell'assemblea.

5. L'assemblea si può riunire con eventuale sospensione delle attività didattiche, dietro apposita comunicazione da presentare al rettore/alla rettrice almeno sette giorni prima della data prevista, non più di una volta ogni due mesi.

6. Redige un verbale, che viene trasmesso agli organi competenti.

7. Propone al consiglio di amministrazione le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e delle studentesse e per la ripartizione e l'impiego dei fondi assegnati di cui all'art. 12, comma 34 del presente statuto.

8. Può esprimere pareri sulle variazioni degli importi di tasse e contributi, delle regole di cui sopra e su ogni altra materia riguardante gli studenti e le studentesse nei loro rapporti con l'ateneo. Gli organi competenti deliberano in difformità dal parere con il solo voto qualificato dei due terzi dei/delle componenti.

9. Può elaborare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi agli studenti e alle studentesse, trasmessa o presentata dai/dalle rappresentanti al rettore/alla rettrice e al direttore/alla direttrice generale, al nucleo di valutazione, al senato accademico, al consiglio di amministrazione.

10. Svolge qualsiasi altra funzione per la sua attività di sostegno alla crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale degli studenti e delle studentesse dell'università.

11. È istituito il consiglio studentesco, articolazione dell'assemblea, che esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche e funzioni di carattere propositivo e consultivo primariamente nei confronti dell'assemblea stessa.

12. Il consiglio è composto dai/dalle rappresentanti degli studenti e delle studentesse eletti/e negli organi e nelle strutture dell'ateneo in cui è prevista la loro rappresentanza, e dagli studenti e dalle studentesse eventualmente incaricati/e dall'assemblea secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'assemblea.

13. Il consiglio, appositamente riunito, esprime parere sulle modifiche ai regolamenti dell'ateneo riguardanti le modalità di elezione e votazione delle rappresentanze studentesche.

14. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dall'assemblea, e riconosciuta dalla legge.
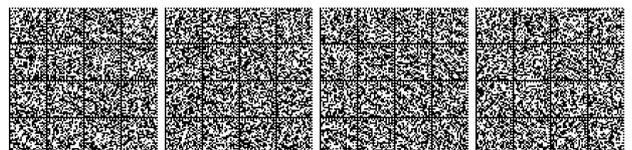
TITOLO 3
LE FORME DELL'ORGANIZZAZIONE

Capitolo 1
STRUTTURE DI RICERCA, FORMAZIONE, SERVIZIO

Art. 25.
Strutture di ricerca, di formazione, di servizio

1. L'ateneo si dota delle tipologie di strutture ritenute adeguate ad attuare e coordinare, secondo i più alti livelli di qualità, efficacia, efficienza e assicurazione della qualità, le funzioni di ricerca, di formazione, di produzione culturale, di terza missione, di trasferimento di competenze e conoscenze, e di gestione delle stesse attività.

2. L'ateneo può istituire, pertanto, dipartimenti, scuole superiori, centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, strutture di missione, cui possono altresì aggiungersi strutture più flessibili e temporalmente limitate per il raggiungimento di specifici obiettivi anche a carattere interateneo.

3. Nuovi dipartimenti eventualmente istituiti rispondono ai principi del seguente art. 26.

Art. 26.
Dipartimento di studi umanistici

1. È istituito il Dipartimento di studi umanistici (qui di seguito Dipartimento).

2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* di struttura.

Il Dipartimento è articolato in due aree:

a) area della didattica

b) area della ricerca.

3. L'area della didattica del Dipartimento ha il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, i corsi di studio attivati o attivabili secondo la normativa: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master anche in prosecuzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi professionalizzanti e altri percorsi formativi che utilizzino anche modalità tecnologiche avanzate e di formazione a distanza.

4. L'area della ricerca del Dipartimento comprende i vari indirizzi nei quali sono articolate le attività di ricerca messe in atto dai e dalle docenti e dai ricercatori e dalle ricercatrici in rapporto ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza o in rapporto a altri tipi di articolazione eventualmente previsti dalla normativa. Il Dipartimento coordina e promuove le relative attività di ricerca.

5. Il Dipartimento ha un direttore/una direttrice, eletto/a dai suoi e dalle sue componenti fra i professori e le professoresse a tempo pieno di prima fascia.

6. L'area della didattica e quella della ricerca hanno ciascuna un proprio coordinatore/una propria coordinatrice, eletto/a dal consiglio del Dipartimento. I coordinatori/Le coordinatrici dell'area della didattica e dell'area della ricerca possono essere un professore/una professoressa o un ricercatore/una ricercatrice di ruolo, o con tenure.

7. Le modalità di elezione sono determinate dal regolamento generale di ateneo.

8. Il Dipartimento ha un organo interno, denominato giunta, di cui fanno parte:

il direttore/la direttrice del Dipartimento;

il coordinatore/la coordinatrice della didattica;

il coordinatore/la coordinatrice della ricerca;

il delegato/la delegata alla terza missione

i coordinatori/le coordinatrici dei corsi di studio attivi.

Il direttore/La direttrice del Dipartimento può invitare a partecipare alle riunioni della giunta altri/e componenti del consiglio per la trattazione di specifiche materie, senza diritto di voto.

9. La giunta ha funzioni di coordinamento, istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni consiliari, e coadiuva il direttore/la direttrice.

10. Il Dipartimento può istituire gruppi di studio, gruppi di lavoro, commissioni ecc. in risposta a specifiche esigenze e con il compito di coadiuvare l'attività degli organi del Dipartimento. L'istituzione è proposta dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento.

11. L'area della didattica ha i compiti generali di coordinare, programmare, promuovere le attività dei corsi di studio; sostenere i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro anche avvalendosi delle apposite strutture gestionali dell'ateneo; può istituire i consigli dei corsi di studio.

12. In particolare, oltre ai compiti suesposti, sono di competenza del Dipartimento, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'ateneo e fermo restando quanto di pertinenza degli organi di governo dello stesso:

a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

b) la formulazione, entro la data stabilita dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, della proposta di *budget* per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;

c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici e la proposta di chiamata dei vincitori/delle vincitrici, ai sensi della legge e del presente statuto;

d) la promozione di intese con le altre strutture dell'ateneo e di altri atenei per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni;

e) la proposta di modifiche dello statuto, per quanto di pertinenza del Dipartimento, e del regolamento didattico di ateneo.

13. Per quanto concerne il contributo dell'università allo sviluppo sociale ed economico, in particolare il Dipartimento cura:

a) la promozione dell'innovazione educativa, culturale e tecnologica della società in campo linguistico e culturale, anche posta al servizio del sistema delle imprese, e anche attraverso collaborazioni con enti esterni all'università;

b) la diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;

c) la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti e studentesse, giovani laureati e laureate, ricercatori e ricercatrici in formazione, docenti (attività di *spin off* e *start up*).

14. L'area della didattica, in particolare, cura:

a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività didattiche e formative, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio;

b) il miglioramento continuo delle attività formative, basato sul concetto di sistema regionale dell'alta formazione e finalizzato alla risposta alle esigenze di sviluppo culturale del territorio regionale di appartenenza e di quello più generale di pertinenza dell'ateneo;

c) la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi;

d) l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori/alle professoresse e ai ricercatori/alle ricercatrici, sulla base dei regolamenti e della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;

e) l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti e delle studentesse, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti altrove in Italia e all'estero, la promozione della mobilità di studenti, studentesse e docenti secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico di ateneo e con l'obiettivo della massima valorizzazione delle esperienze di studio all'estero.

15. L'area della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attività di ricerca del personale in esse impegnato.

In particolare, oltre ai compiti suesposti, cura:

a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni;

b) la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più ricco possibile di opportunità, anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità;
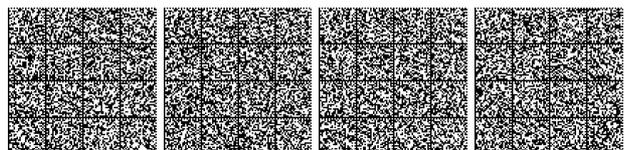
c) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità, anche con riferimento alla valorizzazione delle modalità di ricerca di gruppo.

16. Il Dipartimento, anche d'intesa con altre strutture dell'ateneo, nell'ambito della propria autonomia ed entro la programmazione definita dagli organi di governo dell'ateneo, può istituire iniziative didattiche quali corsi di master e di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, avvalendosi, in questi ultimi casi, delle apposite strutture dell'ateneo.

17. Entro le scadenze stabilite dalla normativa e dai regolamenti di ateneo, il Dipartimento approva la relazione annuale sulle attività di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attività svolte, tenendo conto degli obiettivi prefissati dall'ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione. La relazione è proposta dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento al rettore/alla rettrice per gli adempimenti richiesti dalla normativa.

18. Il Dipartimento è dotato di una struttura amministrativa che ne supporta l'organizzazione e le attività.

19. Sono organi del Dipartimento il direttore/la direttrice, il consiglio, la giunta.

20. Il direttore/La direttrice rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del Dipartimento.

21. Dura in carica tre anni e può essere rieletto/a consecutivamente una sola volta. Può designare un direttore vicario /una direttrice vicaria che lo/la sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

22. Il direttore/La direttrice viene eletto/a fra i professori e le professoresse di ruolo di prima fascia a tempo pieno appartenenti al consiglio del Dipartimento.

In caso di non disponibilità dei professori e delle professoresse di prima fascia può essere eletto direttore/direttrice un/a professore/professoressa di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

Il direttore/La direttrice è nominato/a con decreto del rettore/della rettrice.

23. L'elettorato attivo è costituito dai e dalle componenti del consiglio del Dipartimento.

Il regolamento del Dipartimento indica le modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore/della direttrice.

24. Il direttore/La direttrice è eletto/a a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni, seguite dall'eventuale ballottaggio fra i/le due candidati/e che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

25. Su proposta del rettore/della rettrice, compatibilmente alle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, al direttore/alla direttrice può essere erogata una indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, e comunque non superiore al 30% dell'indennità del rettore/della rettrice.

26. In caso di cessazione anticipata del direttore/della direttrice, il decano/la decana del Dipartimento indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione.

27. La carica di direttore/direttrice è incompatibile con quella di rettore/rettrice, Pro-rettore/pro-rettrice, direttore/direttrice delle altre strutture di ricerca e didattiche dell'ateneo, nonché di componente del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione.

28. Sono tenuti ad afferire a un Dipartimento tutti i docenti e i ricercatori e tutte le docenti e le ricercatrici che appartengono a un settore scientifico-disciplinare / concorsuale.

29. Il consiglio è l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni dello stesso che non siano attribuite al direttore/alla direttrice. Esprime, inoltre, i pareri richiesti in materia di ricerca e didattica.

30. Il consiglio è composto:

a) dal direttore/dalla direttrice;

b) dai professori e dalle professoresse di ruolo afferenti;

c) dai ricercatori e dalle ricercatrici afferenti;

d) da almeno un/una rappresentante degli studenti e delle studentesse per ciascun corso di studio.

Per i/le restanti non si pongono vincoli di appartenenza a un determinato corso di studio. Un/Una rappresentante degli studenti e delle studentesse per ogni corso di studio concorre a formare la commissione paritetica docenti-studenti di cui al successivo comma 32. Sono altresì componenti del consiglio degli studenti e delle studentesse;

e) da un/una rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici e delle collaboratrici ed esperte linguistiche senza diritto di voto, individuato dal CLASS;

f) da rappresentanti dei e delle titolari di assegni e contratti di ricerca che per la loro attività operano entro il Dipartimento, in numero di uno/una ogni sette rappresentati/e e con rispetto della rappresentanza delle diverse aree di ricerca;

g) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, in numero di uno/una ogni sette rappresentati/e e comunque non inferiore a uno;

h) da un/una rappresentante dei dottorandi e delle dottorande di ricerca, senza diritto di voto.

I/Le titolari di contratti didattici possono essere invitati/e dal direttore/dalla direttrice alle sedute del consiglio sulle materie attinenti ai corsi di studio dell'area didattica, senza diritto di voto.

31. Il consiglio:

a) delibera con l'intervento di almeno la metà dei/delle componenti ed a maggioranza dei/delle votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

b) il direttore/La direttrice è tenuto/a a convocare il consiglio in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi e delle sue componenti, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.

32. L'area didattica del Dipartimento istituisce una commissione paritetica docenti-studenti con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica e delle attività connesse. La commissione è presieduta dal coordinatore/dalla coordinatrice dell'area della didattica ed è composta dai/dalle rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel consiglio del Dipartimento (uno/una per ciascun corso di studio attivo) e da un uguale numero di docenti designati/e dal consiglio stesso su proposta del direttore/della direttrice. La commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, delle attività di orientamento, tutorato e *placement*, delle attività di servizio agli studenti e alle studentesse da parte dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici.

La commissione esprime sulla materia i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. Formula pareri, inoltre, sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.

33. Ogni decisione sull'attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio e di dottorato avviene ad opera del consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento e con il parere vincolante del senato accademico.

34. Per il Dipartimento è prevista l'assegnazione di una dotazione finanziaria ordinaria annuale, e di personale tecnico-amministrativo di supporto alla didattica e alla ricerca.

35. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono svolte da un coordinatore/una coordinatrice amministrativo/a nelle forme definite dal regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

36. Per ciò che non è contemplato nel presente statuto si rimanda al regolamento didattico di ateneo.

Art. 27.

Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. L'università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica e professionale, e partecipa a dottorati di interesse nazionale. Più corsi di dottorato possono strutturarsi in scuole di dottorato.

2. L'università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

3. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relative modalità di elezione, il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato sono disciplinati in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e in quelli di ogni singola scuola di specializzazione o corso di dottorato.
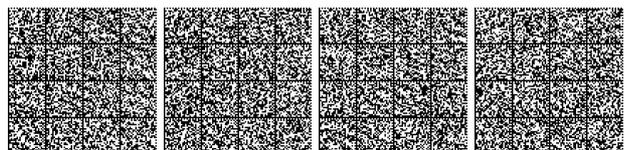
Art. 28.

Centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, biblioteca

1. I centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, nonché altri eventuali tipi di strutture a seconda delle specifiche caratteristiche delle materie di loro pertinenza, svolgono attività specializzate, legate alla missione dell'ateneo, nonché di supporto alle attività dei dipartimenti, delle scuole e delle altre strutture dell'università. I centri possono avere autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* di struttura, e possono anche coordinarsi fra di loro per la più efficace ed efficiente gestione delle risorse.

2. L'istituzione dei centri è proposta dal rettore/dalla rettrice al consiglio di amministrazione, ed è deliberata dallo stesso dopo avere acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.

3. I centri di ricerca/ricerca e servizi sono diretti ciascuno da un direttore/una direttrice nominato/a dal rettore/dalla rettrice, sentito il parere del senato accademico e del consiglio d'amministrazione, fra i professori e le professoresse di ruolo, i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato o determinato di tipo B con specifiche competenze nelle materie oggetto dell'attività delle strutture.

In caso di indisponibilità dei professori e delle professoresse e dei ricercatori e delle ricercatrici, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specializzate richieste dalla direzione della struttura, il rettore/la rettrice può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'ateneo.

Il direttore/La direttrice può essere sostituito/a dal rettore/dalla rettrice in base a motivato parere approvato dal senato accademico.

4. Su proposta del rettore/della rettrice, ai direttori/alle direttrici dei centri di ricerca/ricerca e servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, può essere erogata una indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione e comunque non superiore al 20% di quella riconosciuta al rettore/alla rettrice.

5. Le strutture di cui al presente articolo possono dotarsi di organi collegiali quali giunta e/o consiglio. Le forme possibili di organizzazione sono comunque stabilite dai regolamenti approvati dagli organi di ateneo.

6. I centri di ricerca/ricerca e servizi possono istituire, a supporto delle attività di ricerca e di servizio, corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, nonché di master ecc. Tali attività possono avere anche forme organizzative innovative, sperimentali e a tecnologia avanzata. La programmazione di tali attività deve essere approvata dagli organi dei centri, acquisito il parere del senato accademico.

7. Il rettore/La rettrice, acquisito il parere del senato accademico, può proporre al consiglio di amministrazione la disattivazione di un centro, previa motivata relazione con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi di ricerca o di servizi, alla economicità di gestione della struttura, alla rispondenza della struttura all'azione strategica dell'ateneo, o in seguito a disposizioni di legge.

8. Possono essere istituiti centri di servizi per il sostegno alle attività didattico-scientifiche, di formazione, di studio, tecnico-amministrative, ovvero per fornire servizi di notevole complessità o di interesse generale per l'ateneo.

I centri di servizi possono avere autonomia gestionale e amministrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e contabilità. Possono anche svolgere attività esterne all'ateneo in base ad apposite convenzioni approvate dagli organi di governo dell'ateneo.

9. La direzione dei centri di servizi è affidata a personale tecnico-amministrativo, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti. I centri di servizi possono avere, sulla base degli appositi regolamenti, referenti scientifici/scientifiche.

10. L'ateneo considera la biblioteca elemento caratterizzante della propria identità, missione, attività. L'ateneo dota la biblioteca, in quanto primaria struttura di servizio alla ricerca, alla didattica e allo studio, degli assetti gestionali, delle risorse strumentali e di personale adeguati all'assolvimento dei suoi compiti.

11. È istituto un comitato tecnico-scientifico della biblioteca le cui modalità di costituzione, la durata e i compiti sono individuati nel regolamento generale di ateneo.

Capitolo 2

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Art. 29.

Organizzazione amministrativo-gestionale

1. L'ateneo è organizzato, secondo la normativa nazionale, in centri di gestione, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo.

2. L'amministrazione centrale dell'ateneo ha una gestione autonoma, sotto la responsabilità del direttore/della direttrice generale.

3. Il regolamento generale di ateneo e i restanti regolamenti specificano l'organizzazione funzionale e individuano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità specifica le materie relative all'autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale, negoziale, contabile e finanziaria.

5. Le attività amministrative dell'università si informano a principi di:

a) pubblicità dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;

b) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;

c) separazione tra le funzioni di indirizzo, che sono di competenza degli organi di governo dell'ateneo, e le funzioni di gestione, che sono proprie delle strutture;

d) annualità e pluriennalità, unità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario dei bilanci;

e) programmazione come metodo per adottare le decisioni strategiche deliberate dagli organi di governo;

f) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni;

g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarità anche contabile degli atti e verifica della funzionalità della gestione;

h) predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta concorrenziale degli interessati.

6. In rapporto all'attività amministrativo-contabile dell'ateneo, esercitata dai centri di spesa individuati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, gli organi centrali di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

7. Le attività amministrative sono distribuite tra organi di governo e dirigenti / figure apicali delle strutture amministrative: ai primi sono attribuite le attività attinenti all'indirizzo e al controllo, e ai secondi le attività attinenti alla gestione.

8. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.

9. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, anche tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione.

10. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche e amministrative.

11. Le attività di indirizzo e le attività di controllo spettano agli organi di governo dell'ateneo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva anche mediante ispezioni e valutazioni, nonché all'interno delle responsabilità attribuite dalla legge e dallo statuto a ciascuno di essi.

12. Le attività di gestione spettano ai/alle dirigenti e/o alle figure apicali delle strutture amministrative, che sono responsabili dei risultati dell'attività e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attività di gestione sono esercitate mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonché atti di diritto privato, secondo quanto stabilito dai regolamenti.
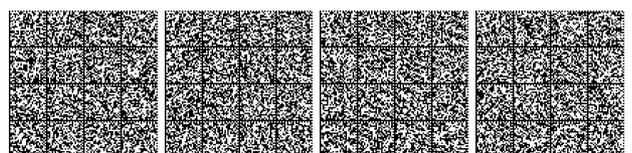
Art. 30.

Strutture amministrative

1. L'articolazione delle strutture e la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità è stabilita dal direttore/dalla direttrice generale in ottemperanza al piano strategico, alle linee strategiche indicate dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre sovrapposizioni e duplicazioni;

b) specificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;

d) trasparenza in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli e delle utenti, in ottemperanza alla normativa vigente sui servizi pubblici e agli accordi sindacali in materia di orario di lavoro;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;

g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.

3. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore/la direttrice generale, potrà istituire unità di missione, anche temporanee, per il soddisfacimento di specifiche esigenze e per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità, complessità, innovatività, sperimentalità, per lo svolgimento di specifici studi ed elaborazioni. Tali unità possono operare anche tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative.

Art. 31.

Direttore/Direttrice generale. Dirigenza dell'ateneo

1. Il consiglio di amministrazione si avvale di un direttore/una direttrice generale, con comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi, enti, aziende, enti pubblici o privati con esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

2. Il direttore/La direttrice generale coadiuva gli organi di governo nella definizione degli indirizzi, delle direttive, dei programmi e dei progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e per la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti.

3. Sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, il direttore/la direttrice generale è responsabile della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il direttore/La direttrice generale partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione, del senato accademico e dell'assemblea della comunità universitaria. In questi casi assume le funzioni di segretario/a verbalizzante.

5. Il direttore/La direttrice generale esercita la potestà disciplinare sul personale tecnico-amministrativo nelle modalità stabilite dalla legge.

6. L'incarico di direttore/direttrice generale è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore/della rettrice, acquisito il parere del senato accademico, secondo la normativa vigente. Il rapporto con l'ateneo è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trattamento economico è basato sui criteri e parametri fissati dalla normativa vigente.

In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il consiglio di amministrazione definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del direttore/della direttrice generale, che possono essere modificati in caso di necessità o opportunità.

L'incarico di direttore/direttrice generale è conferito a termine, per un periodo non superiore a quattro anni, ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal direttore/dalla direttrice nello svolgimento dell'incarico precedente.

8. L'incarico di direttore/direttrice generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore/della rettrice, sentito il senato accademico. La procedura di revoca del direttore/della direttrice generale da parte del consiglio di amministrazione si attiva nel caso di valutazione negativa della relazione annuale del direttore/della direttrice stesso/a, di relazione negativa da parte del collegio dei revisori dei conti, di relazione negativa da parte del nucleo di valutazione dell'ateneo, e in tutti gli altri casi che prefigurino gravi motivi.

9. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

10. Le responsabilità degli organi di governo e dei/delle dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione:

a) gli organi di governo determinano anche con la collaborazione dei/delle dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti;

b) i/le dirigenti e/o le figure apicali danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati/e, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attività di gestione e preparano, di regola annualmente o comunque quando sono richiesti dagli organi di governo, una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di governo verificano, mediante il direttore/la direttrice generale, che si avvale degli uffici di controllo interno, il raggiungimento degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività, anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.

11. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore/direttrice generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto/una sostituta proposto/a dal rettore/dalla rettrice e nominato/a per non più di sei mesi dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

Art. 32.

Formazione e professionalità

1. L'università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.

2. L'università definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'università organizza corsi di aggiornamento e di formazione.

3. I piani di formazione, ai sensi del regolamento didattico di ateneo, sono sottoposti al parere del CUG, del senato accademico e sono approvati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO 4

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Capitolo 1

NORME GENERALI

Art. 33.

Regolamenti

1. I regolamenti generali, quelli degli organi e delle strutture indicano le modalità attuative delle disposizioni statutarie.

I regolamenti delle singole strutture, da esse redatti, fanno riferimento a regolamenti generali distinti per tipologia.

Il principio dell'adozione a maggioranza assoluta dei e delle componenti degli organi coinvolti vige, oltre che per le modifiche statutarie, per i regolamenti oggetto di controllo ministeriale (generale, didattico e amministrazione e contabilità), e riguarda anche l'ipotesi in cui gli stessi si pronuncino in sede consultiva.

2. Il senato accademico approva il regolamento generale d'ateneo e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle altre strutture dell'ateneo.

Sono emanati, previa verifica della loro conformità allo statuto e alla legge, con decreto del rettore/della rettrice, entro trenta giorni dalla loro approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'ateneo.

3. Tutti i regolamenti recepiscono le normative vigenti sulle materie e ad esse si adeguano. Fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti, restano in vigore quelli previgenti, in quanto compatibili con lo statuto.

4. Il regolamento generale di ateneo (RgA) contiene, tra le altre materie, le norme relative:

a) all'attuazione delle disposizioni statutarie in materia di organizzazione e funzionamento dell'università;

b) alle modalità di elezione degli organi dell'ateneo;

c) le materie sulle quali i/le rappresentanti delle varie componenti entro gli organi hanno facoltà di esprimere il voto.

5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del bilancio e al controllo della gestione, nonché le connesse responsabilità. È deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, sostenibilità finanziaria.

6. Il regolamento didattico di ateneo disciplina lo svolgimento dei corsi di studio e di tutte le altre tipologie di attività formative. È approvato dal senato accademico, acquisito il parere favorevole vincolante del consiglio di amministrazione.

7. Il regolamento dell'assemblea e del consiglio studentesco fissa le modalità di convocazione degli stessi e di elezione del suo presidente/della sua presidente. È approvato dall'assemblea degli studenti e delle studentesse nella prima riunione dopo la costituzione, e deliberato dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. I regolamenti delle strutture dell'ateneo disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e dei rispettivi organi di governo. Sono approvati dai rispettivi consigli e, in via definitiva, dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

9. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dagli organi accademici.

10. Ogni organo collegiale di governo deve adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 34.

Norme generali per il funzionamento degli organi

1. Chi assume le funzioni di rettore/rettrice, di pro-rettore/pro-rettrice, di direttore/direttrice di dipartimento o delle scuole di specializzazione deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno.

2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano/dalla decana dei suoi e delle sue componenti. La riunione di insediamento è convocata dal rettore/dalla rettrice.

Il/La presidente di un organo collegiale è altresì tenuto alla sua convocazione ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei e delle componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse maggioranze eventualmente richieste dal presente statuto o previste dal regolamento generale di ateneo.

3. I e le componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino il loro interesse privato, parenti o affini sino al quarto grado. È cura di chi presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione.

4. Se il procedimento di rinnovo degli organi amministrativi non è completato entro la naturale scadenza degli stessi, l'organo esercita le sue funzioni in regime di proroga nei termini stabiliti dalla legge e comunque non oltre quarantacinque giorni.

Nel caso in cui entro i termini previsti dalla legge non si riesca a ricostituire gli organi monocratici, si prevede l'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte della figura istituzionale accademica del decano/della decana (di dipartimento, di struttura, di ateneo).

5. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un/una componente di organi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo subentra nel mandato il successivo o la successiva dei non eletti/delle non elette che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni, da indire entro trenta giorni dalla cessazione anticipata del/della componente.

6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un/una componente designato/a di organi / organismi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo si designa il/la nuovo/a componente entro trenta giorni dalla cessazione anticipata del/della precedente.

7. Le riunioni degli organi collegiali sono valide quando partecipi almeno il 50% più uno dei e delle componenti.

Una deliberazione è valida se approvata a maggioranza dai e dalle partecipanti alla seduta, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Anche gli e le assenti giustificati/e sono considerati/e assenti ai fini del calcolo del numero legale.

8. Non si può essere contemporaneamente titolare di più di una delle seguenti cariche:

componente del senato accademico;

componente del consiglio di amministrazione;

componente del nucleo di valutazione;

componente del collegio dei revisori dei conti.

Non si può essere contemporaneamente direttore/direttrice di un Dipartimento e di una scuola di specializzazione.

9. Il pro-rettore vicario/La pro-rettrice vicaria non può far parte del consiglio di amministrazione e del senato accademico, se non in sostituzione del rettore/della rettrice. Su invito del rettore/della rettrice, può tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.

Non può essere direttore/direttrice di un Dipartimento.

10. Non si può essere eletti/e rappresentanti in più organi di governo.

11. Si rinvia alla normativa per i casi generali e ulteriori di incompatibilità.

12. Nei casi di votazione in parità, prevale il voto del rettore/della rettrice, del direttore/della direttrice o del coordinatore/della coordinatrice dell'organo collegiale.

Art. 35.

Codice etico e codice di comportamento

1. Riprendendo le indicazioni stabilite in materia dalla legge, l'ateneo adotta un codice etico che regola i comportamenti dei e delle componenti della comunità universitaria, così come definite dalla legge.

2. Il codice etico è approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

3. Sulle violazioni del codice etico decide il collegio di disciplina su proposta del rettore/della rettrice.

Sulle violazioni del codice etico da parte del rettore/della rettrice decide il collegio di disciplina su proposta del decano/della decana.

4. Le sanzioni a violazioni leggere del codice etico (che cioè non configurino illecito disciplinare) consistono nel richiamo scritto e nella pubblicazione sul sito dell'ateneo nel caso di recidiva.

Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte sanzionate.

Nei casi in cui una condotta configuri non solo un illecito deontologico contemplato dal codice etico, ma anche un vero e proprio illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari *ex* art. 10 della legge n. 240/2010.

5. Nel rispetto delle raccomandazioni dell'ANAC, accanto al codice etico e a esso organicamente collegato, l'università adotta un codice di comportamento.

Capitolo 2

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa per gli atti di revisione dello statuto può essere assunta da un terzo dei senatori accademici e delle senatrici accademiche, dalla maggioranza assoluta dei e delle componenti di un Dipartimento per quanto attiene ai temi che lo riguardano e a questioni di didattica, ricerca e terza missione (articoli 4, 5, 26), dalla maggioranza assoluta degli studenti e delle studentesse per quanto attiene alle materie relative alla didattica e agli altri aspetti direttamente pertinenti (articoli 5, 23, 24), dalla maggioranza assoluta del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'ateneo per quanto attiene alle materie amministrative (articoli 6, 29, 32).

2. La revisione compete al senato accademico, il quale può incaricare una commissione — che può anche comprendere componenti dell'ateneo non appartenenti al senato medesimo — di istruire le modifiche al testo vigente.

3. La bozza del nuovo testo viene sottoposta all'assemblea della comunità universitaria, che può esprimere un parere e avanzare proposte.

4. Il senato accademico tiene motivatamente conto delle proposte e del parere di cui al comma precedente, e delibera l'approvazione del testo finale, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

Art. 37.

Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale di sua emanazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente statuto pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 117 del 18 maggio 2021 salvo il regime di proroga degli organi di cui ai commi successivi.

3. In prima applicazione, il rinnovo del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione è fatto coincidere con la prima scadenza naturale successiva all'entrata in vigore del presente statuto.

5. La scuola di dottorato è sciolta.

24A02965

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mesalazina, «Cletrova»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 133/2024 del 28 maggio 2024

Procedure europee:

DE/H/0363/001-002,004,007/E/003,

DE/H/0363/001-002,004,007/1A/100/G,

DE/H/0363/001-002,004,007/II/095,

DE/H/0363/001-002,004,007/R/03.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLETROVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Dr. Falk Pharma GmbH con sede e domicilio fiscale in Leinenweberstrasse 5 - D-79108 Freiburg - Germania.

Confezioni:

«500 mg granulato a rilascio prolungato» 50 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734019 (in base 10) 1JD8Y3 (in base 32);

«500 mg granulato a rilascio prolungato» 100 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734021 (in base 10) 1JD8Y5 (in base 32);

«500 mg granulato a rilascio prolungato» 300 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734033 (in base 10) 1JD8YK (in base 32);

«1000 mg granulato a rilascio prolungato» 20 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734045 (in base 10) 1JD8YX (in base 32);

«1000 mg granulato a rilascio prolungato» 50 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734058 (in base 10) 1JD8ZB (in base 32);

«1000 mg granulato a rilascio prolungato» 60 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734060 (in base 10) 1JD8ZD (in base 32);

«1000 mg granulato a rilascio prolungato» 100 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734072 (in base 10) 1JD8ZS (in base 32);

«1000 mg granulato a rilascio prolungato» 150 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734084 (in base 10) 1JD904 (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 20 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734096 (in base 10) 1JD90J (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 30 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734108 (in base 10) 1JD90W (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 35 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734110 (in base 10) 1JD90Y (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 45 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734122 (in base 10) 1JD91B (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 50 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734134 (in base 10) 1JD91Q (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 60 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734146 (in base 10) 1JD922 (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 70 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734159 (in base 10) 1JD92H (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 90 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734161 (in base 10) 1JD92K (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 100 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734173 (in base 10) 1JD92X (in base 32);

«1,5 g granulato a rilascio prolungato» 150 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734185 (in base 10) 1JD939 (in base 32);

«3 g granulato a rilascio prolungato» 10 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734197 (in base 10) 1JD93P (in base 32);

«3 g granulato a rilascio prolungato» 15 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734209 (in base 10) 1JD941 (in base 32);

«3 g granulato a rilascio prolungato» 20 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734211 (in base 10) 1JD943 (in base 32);

«3 g granulato a rilascio prolungato» 30 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734223 (in base 10) 1JD94H (in base 32);

«3 g granulato a rilascio prolungato» 50 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734235 (in base 10) 1JD94V (in base 32);

«3 g granulato a rilascio prolungato» 60 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734247 (in base 10) 1JD957 (in base 32);

«3 g granulato a rilascio prolungato» 90 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734250 (in base 10) 1JD95B (in base 32);

«3 g granulato a rilascio prolungato» 100 Bustine In Pl/Al/Pe - A.I.C. n. 050734262 (in base 10) 1JD95Q (in base 32).

Principio attivo: mesalazina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Dr. Falk Pharma GmbH - Leinenweberstr. 5 - 79108 Freiburg - Germania.
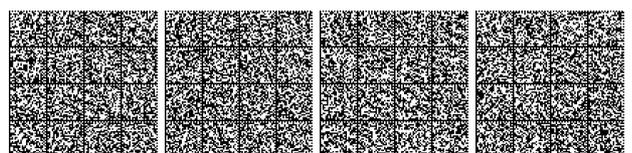
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità illimitata.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02984

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di azitromicina, «Azylung».

Estratto determina AAM/PPA n. 439/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione di tipo II - B.II.a.3.b.2. Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale: sostituzione degli eccipienti acido citrico anidro e idrossido di sodio al 30% con gli eccipienti acido citrico monoidrato e sodio idrossido.

una variazione di tipo II - C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza: variazione del volume di ricostituzione.

una variazione di tipo II - B.II.e.1.a.3. Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici: variazione del confezionamento primario.

Vengono di conseguenza modificati i paragrafi n. 2, 4.2, 4.4, 6.1, 6.5 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, paragrafi n. 2 e 6 e sezione relativa alle informazioni destinate agli operatori sanitari del foglio illustrativo, paragrafi 2, 3 delle informazioni da apporre sul confezionamento secondario (Astuccio) e 5 delle informazioni minime da apporre sui confezionamenti primari di piccole dimensioni (Etichetta flaconcino).

Relativamente al medicinale AZYLUNG:

Confezione:

A.I.C. n. 044273011 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Codici di procedura europea: PT/H/1357/001/II/006, PT/H/1357/001/II/007 e PT/H/1357/001/II/009.

Codici pratica: VC2/2023/665, VC2/2023/666, VC2/2023/668.

Titolare A.I.C.: INCA-Pharm S.r.l. (codice fiscale 02452050608), con sede legale e domicilio fiscale in via Marittima, 38 - 03100 Frosinone (FR), Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02985

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tramadolo cloridrato, «Contramal».

Estratto determina AAM/PPA n. 440/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale CONTRAMAL:

Tipo IB, B.II.e.1b)1 - Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore; forme farmaceutiche solide, semisolide e liquide non sterili:

aggiunta del «blister a dose unitaria», come alternativa a quello già autorizzato, «blister a dose non unitaria», 150 e 200 mg.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Contramal», anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853137 0VJJWK (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853149 0VJJWX (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853152 0VJJX0 (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853164 0VJJXD (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853176 0VJJXS (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853188 0VJJY4 (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 150 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853190 0VJJY6 (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853202 0VJJYL (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853214 0VJJYY (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853226 0VJJZB (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. nn. 028853238 0VJJZQ (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853240 0VJJZS (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853253 0VJK05 (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 150 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 028853265 0VJK0K (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853277 0VJK0X (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853289 0VJK19 (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853291 0VJK1C (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853303 0VJK1R (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853315 0VJK23 (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853327 0VJK2H (base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 150 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853339 0VJK2V (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 10 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853341 0VJK2X (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 20 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853354 0VJK3B (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853366 0VJK3Q (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853378 0VJK42 (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853380 0VJK44 (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853392 0VJK4J (base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 150 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PP/AL - A.I.C. n. 028853404 (base 10) 0VJK4W (base 32);

Si modificano gli stampati, par. 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; par. 6 del foglio illustrativo, par. 4 e 12 delle etichette.

Principio attivo: tramadolo cloridrato.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l., codice fiscale 04485620159, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 16, 20124 Milano, Italia.

Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1521

Codice pratica: C1B/2023/2536.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNR (medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02986

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ivermectina, «Manburesa».

Estratto determina AAM/PPA n. 441/2024 del 3 giugno 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/177.

Cambio nome: C1B/2024/540.

Numero procedura europea: NL/H/5503/001/IB/006.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Sigillata Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Inniscarra, Main Street, Rathcoole, Co. Dublin D24 E029, Irlanda.

Medicinale: MANBURESA.

Confezioni A.I.C. n.:

049873019 - «3 mg compresse» 1 compressa in Strip Al;

049873021 - «3 mg compresse» 4 compresse in Strip Al;

049873033 - «3 mg compresse» 10 compresse in Strip Al;

049873045 - «3 mg compresse» 20 compresse in Strip A,

alla società Giuliani S.p.a., codice fiscale 00752450155, con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi n. 2 - 20129 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: IVERMECTINA GIULIANI.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02987

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di latanoprost, «Lifog».

Estratto determina AAM/PPA n. 442/2024 del 3 giugno 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2024/342.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ul. Pelplinska 19, 83-200, Starogard Gdanski, Polonia.

Medicinale: LIFOG.

Confezioni:

A.I.C. n. 049747013 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in HDPE da 2,5 ml con contagocce;

A.I.C. n. 049747025 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in HDPE da 7,5 ml con contagocce.

Alla società Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore S.r.l., codice fiscale 04918311210, con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (NA), Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02988

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quinapril cloridrato, «Quinapril Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 444/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II, C.I.2.b: adeguamento all'*originator* italiano (Accuretic) con aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA (A.I.C. n. 037369) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 037369131 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369143 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369156 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369168 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369170 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369182 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369194 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369206 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369218 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369220 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369232 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 500x1 compresse in blister AL/PA/PVC;

A.I.C.: 037369244 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP.

Codice pratica: VC2/2022/166.

Numero procedura: IT/H/0249/002/II/025.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano - Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02989

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clensia»

Estratto determina AAM/PPA n. 454/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

VC2/2023/210

Una variazione TIPO II, C.I.6.a: estensione dell'indicazione terapeutica alla popolazione pediatrica (adolescenti e bambini dai 6 anni di età) in accordo al *Paediatric Investigation Plan* (EMEA-001356-PIP02-12-M04 - PIP *Decision Number*: P/0134/2021).

L'indicazione terapeutica viene pertanto modificata

da:

Pulizia intestinale in preparazione di esami clinici che richiedono un intestino pulito, ad esempio nell'endoscopia o radiologia intestinale.

«Clensia» è indicato per l'uso negli adulti,

a:

Pulizia intestinale in preparazione di esami clinici che richiedono un intestino pulito, ad esempio nell'endoscopia o radiologia intestinale.

«Clensia» è indicato per l'uso negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore ai 6 anni.

Vengono approvate di conseguenza modifiche ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ai corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale CLENSIA (A.I.C. n. 044443) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

C1B/2023/1549

Sono autorizzate tre variazioni di $TIPOIA_{IN}$, B.II.e.5.a.1, n. 1 variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2. e n. 1 variazione di $TIPOIA_{IN}$, B.II.b.I.a con la conseguente immissione in commercio del medicinale «Clensia» nelle confezioni di seguito indicate:

principi attivi: macrogol, sodio solfato anidro, simeticone, sodio citrato, acido citrico anidro, sodio cloruro, potassio cloruro.

A.I.C.:

044443024 - «polvere per soluzione orale» 24 × 1 confezione da 8 bustine 4A + 4B in carta/pe/al (codice base 32 1BD9DJ);

044443036 - «polvere per soluzione orale» 48 × 1 confezione da 8 bustine 4A + 4B in carta/pe/al (codice base 32 1BD9DW);

044443048 - «polvere per soluzione orale» 96 × 1 confezione da 8 bustine 4A + 4B in carta/pe/al (codice base 32 1BD9F8);

044443051 - «polvere per soluzione orale» 192 × 1 confezione da 8 bustine 4A + 4B in carta/pe/al (codice base 32 1BD9FC).

Sulla base dell'approvazione delle presenti variazioni di tipo IB, sono stati modificati i paragrafi 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, il paragrafo 6 del foglio illustrativo e le etichette. Viene altresì autorizzato l'inserimento di un sito di confezionamento.

Codici pratica: VC2/2023/210, C1B/2023/1549.

Numero procedure: NL/H/3414/001/IB/013/G, NL/H/3414/001/II/012.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., codice fiscale n. 03432221202, con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, n. 5, Bologna (BO), Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OSP», medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Esclusivamente per la confezione A.I.C. n. 044443036 - «polvere per soluzione orale» 48 × 1 confezione da 8 bustine 4A + 4B in carta/pe/al è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RNR», medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02990

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto determina AAM/PPA n. 455/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II, C.I.z: - Aggiornamento stampati per nuove informazioni di sicurezza: viene autorizzata la modifica del paragrafo n. 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la relativa sezione del foglio illustrativo.

Modifica del paragrafo n. 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per allineamento al QRD *template* corrente.

Inoltre in linea al QRD, viene aggiunto il principio attivo dopo la denominazione del medicinale nel foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale MOVICOL (A.I.C. n. 029851) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice pratica: VC2/2022/289.

Numero procedura: SE/H/1799/001-007/II/211.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., codice fiscale 11116290153, con sede legale e domicilio fiscale in via Fabio Filzi, 25, 20124 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02991

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di beclometasone dipropionato anidro e formoterolo fumarato diidrato, «Formodual».

Estratto determina AAM/PPA n. 459/2024 del 3 giugno 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

variazione tipo II B.IV.1.c), sostituzione del contenitore parte integrante del confezionamento primario del prodotto finito (da contenitore in alluminio a contenitore rivestito internamente in FEP3);

variazione tipo II B.IV.1.c), sostituzione del contenitore parte integrante del confezionamento primario del prodotto finito (da contenitore in alluminio a contenitore rivestito internamente in FEP4);

variazione tipo IA - B.II.e.2.b) aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

variazione tipo IA - B.II.e.2.b) aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

variazione tipo IA - B.II.e.2.b) aggiunta di un nuovo parametro di specifica relativo al confezionamento primario del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova e/o dei limiti;

variazione tipo IA - B.II.e.2.c) soppressione di un parametro di specifica obsoleto del confezionamento primario del prodotto finito;

variazione tipo IB *by default* - B.II.d.2.a) modifiche minori ad una procedura di prova approvata del prodotto finito;

variazione tipo IA - B.II.d.2.b) soppressione di una procedura di prova del prodotto finito quando è già autorizzato un metodo alternativo;

variazione tipo II - B.II.d.1.z) modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

variazione tipo IA - B.II.b.5.a) restringimento del limite per il controllo *in process* del *test* per i cloruri.

Vengono di conseguenza modificati i paragrafi n. 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e n. 6 del foglio illustrativo relativamente al medicinale FORMODUAL.

Confezioni A.I.C. n.:

037778077 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni;

037778089 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni ciascuno;

037778091 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 180 erogazioni.
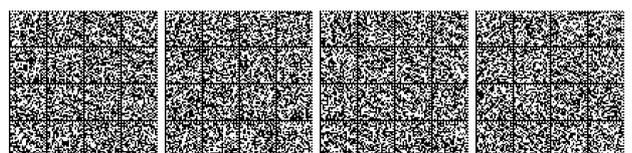
Sono inoltre modificati per adeguamento agli *standard terms* la descrizione delle seguenti confezioni coinvolte nella variazione con conseguente modifica dei paragrafi n. 1 e n. 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

da:

A.I.C.: 037778077 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni;

A.I.C.: 037778089 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni ciascuno;

A.I.C.: 037778091 - «200 microgrammi/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 180 erogazioni,

a:

A.I.C.: 037778077 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 120 erogazioni;

A.I.C.: 037778089 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in AL da 120 erogazioni ciascuno;

A.I.C.: 037778091 - «200/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in AL da 180 erogazioni.

Codice di procedura europea: DE/H/0872/003/II/099/G.

Codice pratica: VC2/2022/590.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l. (codice fiscale 01697370342), con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo n. 26/a, 43122 - Parma, PR, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve implementare le modifiche autorizzate con la determina, di cui al presente estratto, entro e non oltre dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente punto del presente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02992

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 30 maggio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Riccardo De Toni, Console onorario della Repubblica di Moldova in Vicenza.

24A02966

Rilascio di *exequatur*

In data 30 maggio 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Elinalva Henrique de Silva, Console onorario della Repubblica Federativa del Brasile in Genova.

24A02967

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Comunicato relativo all'approvazione dell'aggiornamento delle regole applicative del DM Biometano, elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a.

Con decreto del Capo del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 248 del 30 maggio 2024, è approvato l'aggiornamento delle regole applicative del DM Biometano elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a. ai sensi del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it/

24A02993

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2024.

Con decreto del dirigente generale, con delega di firma, della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 maggio 2024, sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2024. Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - nella sezione «pubblicità legale».

24A02968

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 135 dell'11 giugno 2024).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, la data riportata in calce deve intendersi corretta in «…addì 11 giugno 2024».

24A03128

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-136) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
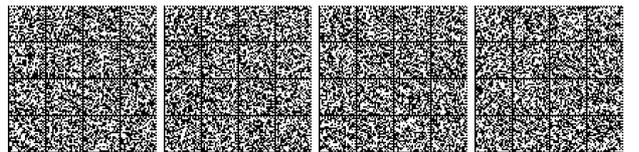
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C